



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A.

***Regolamento per il servizio di fognatura e
depurazione delle acque reflue e per il servizio
di smaltimento dei rifiuti liquidi***



- Giugno 2024 -



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

INDICE

CAPO I	5
NORME E PRINCIPI INTRODUTTIVI	5
ART. 1 PREMESSE.....	5
ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ART. 3 DEFINIZIONI.....	5
CAPO II	7
DISCIPLINA E GESTIONE DEI COLLETTORI CONSORTILI E DELLE PUBBLICHE FOGNATURE	7
ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI	7
ART. 5 PROPRIETÀ E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA.....	7
ART. 6 CONTROLLO, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE, DEI COLLETTORI CONSORTILI E DEI MANUFATTI DI ALLACCIO.....	9
Art. 7 DIRITTO DI PASSAGGIO ATTRAVERSAMENTO PROPRIETÀ PRIVATE.....	9
ART. 8 SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO.....	9
CAPO III	10
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE PER LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE	10
ART. 9 SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE.....	10
ART. 10 DOMANDA DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI DOMESTICI ALLA RETE FOGNARIA.....	11
Art. 11 PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI DI INSEDIAMENTI DOMESTICI O ASSIMILABILI	12
Art. 12 MANOMISSIONI DELL' ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA E MODIFICA DELLA NATURA DELLO SCARICO.....	14
CAPO IV	14
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA PUBBLICA RETE FOGNARIA	14
ART. 13 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	14
ART. 14 DOMANDA DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI INDUSTRIALI ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA E/O AL COLLETTORE CO.R.D.A.R. VALSESIA.....	15
ART. 15 PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI	15

pag. 1 di 40



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

ART. 16 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA E IN COLLETTORI CONSORTILI	16
ART. 17 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CHE RISPETTANO I LIMITI DELLA TABELLA 3) ALL.5 ALLA PARTE TERZA DEL D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.	17
ART. 18 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN DEROGA AI LIMITI DELLA TABELLA 3) ALL.5 ALLA PARTE TERZA DEL D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.....	18
ART. 19 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CON CONCENTRAZIONI DI INQUINANTI SUPERIORI A QUANTO PREVISTO DALLA TABELLA 5) DELL'ALL.5 ALLA PARTE TERZA DEL D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.	18
ART. 20 PROPRIETA' E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI AL COLLETTORE CO.R.D.A.R. VALSESIA	18
ART. 21 ESECUZIONE DEI CONTROLLI DI QUALITÀ E QUANTITÀ SUGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	19
ART. 22 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI	19
ART. 23 PRELIEVO DI CAMPIONI.....	20
ART. 24 CONTRATTO DI UTENZA PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	21
ART. 25 INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	21
ART. 26 PARAMETRI CONTRATTUALI PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	21
ART. 27 TARIFFE E CANONI PER GLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	21
ART. 28 VINCOLO SUI RICAVI	25
ART. 29 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	26
ART. 30 VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	26

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI NELLA PUBBLICA RETE FOGNARIA

ART. 31 SCARICO DI REFLUI INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE.....	26
ART. 32 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLO SCARICO DI REFLUI INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE.....	26
ART. 33 CONTROLLO DELLA VEICOLAZIONE DEL REFLUO DERIVANTE DA PROCESSO BIOLOGICO	27
ART. 34 TARIFFE E CANONI PER GLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSO BIOLOGICO	28
ART. 35 VINCOLO SUI RICAVI	30
ART. 36 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI.....	31
ART. 37 VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI.....	31

pag. 2 di 40



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

DEPOSITO CAUZIONALE PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA PROCESSI BIOLOGICI.....	31
PENALITA' E SANZIONI.....	32
ART. 38 RECESSO ANTICIPATO DEL CONTRATTO PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA PROCESSI BIOLOGICI	32
ART. 39 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	32
ART. 40 SCARICHI VIETATI E RISARCIMENTO DANNI.....	32
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE.....	32
ART. 41 SCARICHI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE	32
ART. 42 CALCOLO DELLA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA	34
CAPO V	36
NORME E DISCIPLINA RELATIVA AI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI LIQUIDI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CO.R.D.A.R. VALSESIA DI SERRAVALLE SESIA	36
ART. 43 TIPOLOGIE DI RIFIUTI LIQUIDI CONFERIBILI	36
ART. 44 CONFERIMENTI DI RIFIUTI LIQUIDI PRESSO L'IMPIANTO DI CO.R.D.A.R. VALSESIA.....	36
ART. 45 TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	37
ART. 46 RESPONSABILITA' NEL CORSO DEI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI LIQUIDI.	38
ART. 47 CONTRATTI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.....	38
ART. 48 CONFERIMENTI VIETATI	39
CAPO VI.....	39
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	39
ART. 49 RISARCIMENTO DEI DANNI.....	39
ART. 50 ESECUZIONE FORZATA.....	39
ART. 51 INTERRUZIONI TEMPORANEE DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE.....	39
ART. 52 ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO	39
ART. 53 SOSTITUZIONE REGOLAMENTO PRECEDENTE.....	39
ALLEGATI.....	40
ALLEGATO A "Limiti di accettabilità acque reflue industriali e rifiuti liquidi"	40
ALLEGATO B "Conseguenze per il superamento dei limiti qualitativi contrattuali per lo scarico di acque reflue industriali"	40

pag. 3 di 40



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

ALLEGATO B “Conseguenze per il superamento dei limiti qualitativi contrattuali per lo smaltimento di rifiuti liquidi” 40

pag. 4 di 40



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

CAPO I

NORME E PRINCIPI INTRODUTTIVI

ART. 1 PREMESSE

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nonché dalle norme Regionali vigenti. Sono fatte salve tutte le norme contenute nella Carta del Servizio, nel Disciplinare e nel "Regolamento d'Utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato" nel testo vigente ed assunto dall' A.T.O. n.2 Piemonte.

2. Eventuali nuove disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinino diversamente la materia oggetto del presente regolamento saranno automaticamente applicate, a far tempo dalla loro entrata in vigore, ai sensi dell'art. 1339 c.c.

3. Il presente regolamento disciplina l'uso dei collettori consortili e delle fognature comunali nonché degli impianti di depurazione gestiti da CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. operante nel territorio dell'A.T.O. n.2 Piemonte, nel prosieguo individuato con la dizione "Gestore".

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto:

a) La disciplina e l'uso dei collettori consortili, della pubblica fognatura e degli scarichi fognari in essa recapitanti nel territorio dei Comuni gestiti da CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ed appartenenti all'A.T.O. n.2 Piemonte, nonché le modalità del conferimento al depuratore di Serravalle Sesia di rifiuti liquidi tramite autobotte.

b) La definizione delle tipologie e delle modalità di scarico ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico, delle facoltà di ispezione e controllo degli scarichi da parte del Gestore ed in particolare:

- i limiti di accettabilità nei collettori consortili ed in fognatura degli elementi inquinanti, in funzione dello stato delle opere di fognatura e degli impianti di depurazione;
- le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
- le norme tecniche di allacciamento;
- i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento e delle tariffe di depurazione e di smaltimento.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

b) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

c) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

pag. 5 di 40



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

- d) "allacciamento fognario": condotta e/o canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole utenze fino all'innesto nella rete fognaria;
- e) "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- f) "fognatura separata": la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- g) "scarico": qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- h) "acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- i) "scarichi esistenti": gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;
- j) "trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- k) "trattamento primario": il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BODS delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
- l) "trattamento secondario": il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- m) "trattamento terziario": qualsiasi trattamento fisico e/o chimico di affinazione che avvenga a valle del trattamento secondario come sopra definito come, ad esempio, defosfatazione, denitrificazione, filtrazione o disinfezione;
- n) "valore limite di emissione": limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
- o) "acque meteoriche di dilavamento": la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
- p) "acque di prima pioggia": quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche, di cui al Regolamento Regionale 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i.;
- q) "acque di lavaggio": le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica;
- r) "evento meteorico": una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque di prima pioggia, si verificano o si susseguono a distanza di almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento;
- s) "superficie scolante": l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

pag. 6 di 40



CO.R.D.A.R. VALSESLIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

- t) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- u) "rete o collettore consortile CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.": insieme delle infrastrutture fognarie di esclusiva proprietà e gestione di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.;
- v) "pubbliche fognature": insieme delle infrastrutture fognarie di proprietà comunale gestite da CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

CAPO II

DISCIPLINA E GESTIONE DEI COLLETTORI CONSORTILI E DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

1. Ai sensi della vigente normativa, gli scarichi immissibili nella pubblica rete fognaria possono derivare da: acque reflue domestiche e acque reflue ad esse assimilate, acque reflue urbane, acque reflue derivanti da sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia o delle acque di lavaggio di superfici interne o di piazzali, acque reflue industriali. Le definizioni sono riportate all'art.3 del presente regolamento.
2. Le acque parassite non sono gestite da CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.; i Comuni e altri Enti hanno la competenza e l'onere di rimuovere le acque parassite dalla rete fognaria. Per acque "parassite" si intendono, a titolo esplicativo e non esaustivo, le acque di infiltrazione in fognatura derivanti da impluvi, rii temporanei, canali di scolo, versanti ecc.

ART. 5 PROPRIETÀ E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

1. Sono di proprietà pubblica tutte le opere fognarie ed i manufatti ubicati sul suolo pubblico e privato che risultino censite presso i relativi comuni proprietari e/o nel catasto di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A..
2. I manufatti di allacciamento privati sono costituiti dall'insieme delle canalizzazioni e installazioni, allaccianti una proprietà agli impianti pubblici. Eventuali impianti di pretrattamento (fossa biologica, ecc.) fanno parte degli impianti privati. Questi, anche situati sul suolo pubblico appartengono al proprietario; il proprietario ne assicura a proprie spese la costruzione, la manutenzione e il funzionamento regolare. Il proprietario è responsabile delle opere che gli appartengono.
3. Fatto salvo quanto espressamente previsto dal "Regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato" nel testo vigente ed assunto dall'A.T.O. n.2 Piemonte, la costruzione delle opere necessarie a realizzare l'allacciamento è interamente a carico dei richiedenti e dovrà essere conforme al progetto autorizzato dal CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A..
4. Prima dell'inizio dei lavori di allacciamento il proprietario dell'immobile deve inviare al CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A., almeno 2 giorni prima dell'esecuzione dei lavori, una comunicazione che riporti la data di inizio dei lavori, l'impresa esecutrice, il nominativo del direttore dei lavori ed i relativi riferimenti telefonici. Egli dovrà inoltre ottemperare alle prescrizioni richieste dal CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A., anche in corso

pag. 7 di 40



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

d'opera. In caso di mancata comunicazione sarà comminata una sanzione di 30,00 € a copertura degli oneri di verifica successiva, oltre ad eventuali costi vivi sostenuti e salvo maggior danno.

5. I lavori di allacciamento potranno essere eseguiti dal CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. dietro pagamento della somma preventivata dal medesimo sulla base dei costi di riferimento stabiliti dall'Autorità d'Ambito e riportati all'allegato 2 al "Regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato" nel testo vigente ed assunto dall'A.T.O. n.2 Piemonte, oppure direttamente dall'Utente, previa autorizzazione del CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.. Nel caso in cui il lavoro di allacciamento venga realizzato direttamente da un privato, lo stesso dovrà acquisire le autorizzazioni, oltre che dal CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. anche dall'Ente proprietario della strada, assoggettandosi al "Regolamento per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di lavori comportanti la manomissione ed il ripristino del suolo pubblico" dell'Ente medesimo, qualora in vigore.

6. La proprietà dei manufatti necessari all'allacciamento resta del proprietario dell'immobile così come resta a suo carico ogni e qualsiasi opera derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria ed anche quelle derivanti dall'adempimento di successive disposizioni e prescrizioni richieste dal Gestore.

7. La pulizia delle opere di allacciamento è considerata manutenzione ordinaria; nei casi di urgenza, su esplicita richiesta, la pulizia potrà essere eseguita dal Gestore con pagamento degli oneri a consuntivo da parte dell'Utente.

8. Qualora si verificassero inconvenienti sulla pubblica rete fognaria o sui collettori consortili che richiedano temporanee sospensioni dell'immissione di reflui da parte dei privati, il CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà sospendere lo scarico per le necessarie riparazioni senza che da parte dell'Utente possa essere preteso alcun risarcimento.

9. Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, il proprietario deve procedere secondo quanto previsto dal Codice Civile in materia di servitù prediali.

10. Il proprietario del terreno ha l'obbligo di consentire il passaggio sulla fascia di congiunzione tra il collettore ed il primo pozzetto di ispezione per attività ispettive per gli scarichi soggetti ad autorizzazione.

11. Nel caso in cui un manufatto di allacciamento alla pubblica rete fognaria insistente su proprietà pubblica, determini condizioni di pericolo (avvallamenti, cedimenti stradali ecc.), o si renda necessaria una modifica dello stesso in relazione ad adempimenti normativi o per necessità della pubblica amministrazione, il proprietario del manufatto deve provvedere immediatamente all'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino e messa in sicurezza delle opere su suolo pubblico, provvedendo inoltre ad informare il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. e gli Enti competenti ed ottenere i necessari nulla osta all'esecuzione dei lavori. Qualora il proprietario del manufatto non sia celermente rintracciabile o questi non intenda eseguire l'intervento manutentivo, su segnalazione delle pubbliche Autorità, il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. esegue i necessari interventi su suolo pubblico, provvedendo ad addebitare a consuntivo i relativi oneri al proprietario del manufatto interessato.

12. Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.

pag. 8 di 40



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

ART. 6 CONTROLLO, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE, DEI COLLETTORI CONSORTILI E DEI MANUFATTI DI ALLACCIO

1. Tutti i lavori ed opere inerenti alla costruzione, manutenzione e riparazione degli allacciamenti, dovranno essere autorizzati dal CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A., il quale potrà disporre controlli ed ispezioni nei modi e nei termini più opportuni.
2. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA può disporre in ogni momento le ispezioni dei propri collettori e delle pubbliche reti fognarie, anche mediante video ispezione, rilevando tutte quelle circostanze da cui possa derivare un danno alle infrastrutture e/o a terzi e per garantire la funzionalità del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue.
3. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA può accedere in ogni condizione agli impianti privati per effettuare verifiche. In caso di difetti debitamente constatati, ne ordina la riparazione o se necessario la dismissione, il tutto a carico del proprietario e nel termine temporale che sarà fissato. In caso di non esecuzione, il CO.R.D.A.R. VALSESIA può fare eseguire i lavori di messa in conformità a spese del proprietario.

Art. 7 DIRITTO DI PASSAGGIO ATTRAVERSAMENTO PROPRIETÀ PRIVATE

1. Le aree private attraversate dalla fognatura sono vincolate a servitù di passaggio ai termini dell'art. 1033 e seguenti del Codice Civile.
2. Salvo diversa soluzione adottata in corso di costruzione, le aree attraversate dai collettori CO.R.D.A.R. VALSESIA sono vincolate a servitù per una fascia di 5 metri a cavallo delle tubazioni fino a quando queste resteranno in esercizio.
3. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA ha diritto perpetuo di costruire e posare entro la servitù di passaggio condotti sotterranei di qualsiasi specie, di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione, con il preavviso al proprietario.
4. Il personale incaricato del CO.R.D.A.R. VALSESIA, ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie asservita sia a piedi che con mezzi di trasporto, per ispezioni, verifiche e manutenzioni.
5. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA si obbliga a risarcire il proprietario degli eventuali danni arrecati durante le predette operazioni.
6. Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle condotte e/o canalizzazioni, costruzioni o altro che possano menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare ovvero lasciare crescere entro la striscia alberi ad alto fusto, né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la condotta e/o canalizzazione.
7. L'atto costitutivo della servitù sarà concordato tra le parti sulla base del progetto e dovrà contenere tutte le necessarie prescrizioni (dimensioni fascia di rispetto, ecc.).

ART. 8 SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

1. Le acque meteoriche di dilavamento, come definite all'art. 3 del presente regolamento, non devono, di norma, essere avviate alla depurazione.

pag. 9 di 40



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

2. Per quanto tecnicamente possibile, in relazione allo stato dei luoghi ed alla disponibilità di recapiti naturali, tali acque non devono essere smaltite in pubblica fognatura. Nelle zone munite di fognature separate, le acque meteoriche di dilavamento non devono essere convogliate all'impianto centrale di depurazione.
3. Nelle zone di nuova urbanizzazione, ampliamento o prolungamento, i soggetti attuatori degli strumenti urbanistici dovranno prevedere reti separate dalla pubblica fognatura per il collettamento delle acque meteoriche di dilavamento.
4. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA può imporre delle misure di contenimento al fine di diminuire le portate di piena che vengono veicolate nelle fognature miste.
5. Fanno eccezione ai commi precedenti i recapiti di sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.

CAPO III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE PER LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

ART. 9 SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

1. Sono "scarichi domestici" quelli provenienti da insediamenti abitativi di tipo residenziale e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Gli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria sono sempre ammessi, non necessitano di esplicita autorizzazione da parte di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A., fatto salvo l'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria esistente subordinata all'autodichiarazione da parte dell'Utente circa la natura dello scarico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art.101 e dall'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, sono assimilate alle acque reflue domestiche:
 - le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A del D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011;
 - le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
 - le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A del D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011, con le limitazioni indicate nella tabella stessa.
3. Le nuove immissioni degli scarichi domestici in pubblica fognatura devono essere realizzate secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento (vedi art. 11). Per le utenze di nuova costruzione o in ristrutturazione che vengono allacciate alla pubblica fognatura servita da impianto di depurazione terminale adeguato è, di norma, vietato l'uso di trattamenti depurativi a piè di fabbricato (fosse settiche, fosse Imhoff, ecc.), fatto salvo specifiche prescrizioni di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.. Le utenze esistenti dovranno, qualora il Gestore lo ritenga opportuno, procedere, a loro cura e carico, alla dismissione eliminando i manufatti di trattamento previa pulizia, disinfezione, demolizione o riempimento degli stessi con materiale inerte costipato.

pag. 10 di 40



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

4. Per le utenze che vengono allacciate alla pubblica fognatura servita da impianto di depurazione terminale caratterizzato da semplice Fossa Imhoff o da trattamento analogo, il Gestore potrà prescrivere la realizzazione di trattamenti depurativi a piè di fabbricato.

ART. 10 DOMANDA DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI DOMESTICI ALLA RETE FOGNARIA

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 13/90 e s.m.i., tutti gli insediamenti che generano scarichi civili e per i quali lo scarico terminale sia canalizzabile con una condotta avente sviluppo inferiore o uguale a 100 m dalla pubblica fognatura, hanno l'obbligo di immettere in essa detti reflui, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti. La distanza viene calcolata partendo dal punto all'interno della proprietà più vicino rispetto al punto di allacciamento alla pubblica fognatura indicato dal Gestore, a prescindere dalle predisposizioni dello scarico interne del fabbricato.

2. Tutti gli allacciamenti dovranno preferibilmente essere realizzati sulla rete fognaria secondaria senza interessare direttamente i collettori principali, raggruppando il maggior numero di utenti.

3. Tutti i nuovi scarichi di tipo domestico e/o assimilabile al domestico sono ammessi in fognatura previa domanda di allacciamento al Gestore, secondo le modalità descritte nel seguito.

4. La domanda di allacciamento dovrà essere inoltrata al CO.R.D.A.R. VALSESIA su apposita modulistica e dovrà contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del richiedente;
- veste giuridica del richiedente: proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante o concessionario della proprietà interessata, residenza o domicilio se diverso dalla residenza;
- codice fiscale del richiedente;
- indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento alla rete, via e numero civico;
- codice utenza del pubblico acquedotto se disponibile;
- dichiarazione attestante la classificazione dello scarico, il numero presunto degli utilizzatori, i quantitativi medi annui conferiti, la modalità di approvvigionamento, destinazione delle acque meteoriche.
- ogni documento previsto dalla legislazione vigente.

5. Si dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione progettuale a firma di professionista abilitato:

a) Corografia generale della zona (in scala 1:2000), estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione, con l'indicazione del fabbricato interessato.

b) Planimetria (in scala 1:200 o 1:500), riportante l'esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché i tracciati delle tubazioni delle acque reflue con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nella pubblica fognatura. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni destinate a convogliare le acque meteoriche ed il loro recapito finale, nonché la presenza di eventuali fosse settiche.

c) Profilo, con indicazione delle relative pendenze, della tubazione di collegamento al collettore consortile o alla pubblica fognatura (dai pozzetti di raccolta all'interno della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc..

d) Particolari costruttivi (in scala 1:50) dei previsti pozzetti di collegamento alla pubblica fognatura e dell'ultimo pozzetto di ispezione (munito di sifone e di apparecchiatura antiriflusso), all'interno della proprietà.

pag. 11 di 40



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

e) Ricevuta del pagamento al Gestore delle spese di istruttoria per il rilascio della autorizzazione all'allacciamento.

f) Copia della licenza edilizia o del permesso di costruire o copia della autorizzazione o atto notorio circa la regolarità edificatoria dell'edificio per costruzioni anteriori al 1977 o copia della bolletta dell'acquedotto, del gas o dell'energia elettrica.

6. Alla presentazione della domanda di allacciamento, il Gestore provvede a completare l'istruttoria nei tempi e nei modi previsti dalla Carta del Servizio ed ha facoltà di richiedere elementi integrativi. In tali casi, il decorso dei termini si ritiene sospeso e riprende non appena gli stessi vengono acquisiti.

7. A garanzia della puntuale osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione dell'allacciamento, CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. potrà richiedere la costituzione di una cauzione infruttifera o di una fideiussione per un importo non superiore all'ammontare dei lavori. Detta cauzione infruttifera o fideiussione sarà svincolata entro 60 giorni dal termine dei lavori previa verifica dell'osservanza delle prescrizioni connesse all'allacciamento.

8. La costituzione di cauzione infruttifera o fideiussione interesserà allacciamenti di particolare importanza da individuare prevalentemente in urbanizzazioni primarie, nuovi insediamenti con volumi superiori a 1.000 m³ ed in ogni altro caso simile ai suddetti.

9. Nel caso di ulteriori allacciamenti a tratti di fognatura privata che già recapita nella pubblica fognatura, il richiedente il nuovo allaccio dovrà ottenere dal proprietario della fognatura privata la relativa autorizzazione da produrre a CO.R.D.A.R. VALSESIA il quale si riserva la facoltà di richiedere integrazioni al progetto originale presentato con la domanda di allacciamento della fognatura privata, al fine del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dei nuovi allacciamenti.

10. Nel caso di attivazione di nuovi strumenti urbanistici, i soggetti attuatori degli stessi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 25 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione, dovranno presentare al CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. il progetto generale delle fognature, completo di ogni necessaria informazione per rilasciare il parere relativo al comparto di nuovo impianto. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. provvederà a rilasciare il proprio parere tecnico al Comune ed all'Autorità d'Ambito entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto. Detto parere tecnico è vincolante ai fini dell'accoglimento della domanda di allacciamento.

11. Con la presentazione della domanda si intende accettato e riconosciuto il presente Regolamento e di concerto il Regolamento di Utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato approvato dall'Autorità d'Ambito.

Art. 11 PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI DI INSEDIAMENTI DOMESTICI O ASSIMILABILI

1. L'allacciamento deve di norma avvenire per immobile. Per ogni scarico nella pubblica fognatura dovrà essere predisposto, di norma, un apposito pozzetto di controllo posto al limite interno della proprietà (pozzetto finale). Tale pozzetto dovrà essere sifonato allo scopo di evitare la fuoriuscita di cattivi odori.

2. I manufatti di allacciamento dovranno essere realizzati con materiali aventi ottima resistenza meccanica alla corrosione, all'abrasione e scarsa scabrezza, per evitare perdite di carico e adesione di eventuali depositi. Deve essere garantita la tenuta delle condotte al fine di evitare dispersioni di acque reflue nel

pag. 12 di 40



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

sottosuolo; a tal fine CO.R.D.A.R. VALSESIA può eseguire, a carico del proprietario, delle prove di tenuta o di controllo dell'allacciamento.

3. Il richiedente è responsabile della regolare esecuzione dei lavori non eseguiti da CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. e degli eventuali danni causati alla condotta fognaria principale. In caso vengano provocati danni, il richiedente dovrà dare immediato avviso all'ufficio tecnico di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. che disporrà il ripristino e le riparazioni del caso addebitandone i costi.

4. Le condotte di allacciamento dovranno avere dimensione e pendenze idonee. Dovranno essere evitati, per quanto tecnicamente possibile, gli incroci di condotte fognarie con esistenti condotte dell'acquedotto. Nei casi in cui ciò non sia possibile, la condotta fognaria dovrà essere collocata al di sotto di quella dell'acquedotto, ad una adeguata distanza.

5. Le condotte di allacciamento dovranno avere diametro interno minimo di 200 mm per lo scarico delle acque miste e di 120 mm per lo scarico delle sole acque nere. Le condotte di allacciamento non potranno avere pendenza inferiore all' 1%.

6. È fatto divieto convogliare nella rete fognaria nera e nella rete fognaria mista le acque meteoriche. In caso di presenza di pubblica fognatura mista, nella stessa potranno essere immesse le acque meteoriche solo in caso di dimostrata impossibilità di scarico delle stesse in corpo idrico superficiale, pozzo perdente, sistema di subirrigazione, ecc. e, in tal caso, a fronte del presunto volume di acque meteoriche da convogliare, il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. effettuerà preliminarmente la verifica della potenzialità della rete fognaria.

7. Per i nuovi allacciamenti conseguenti a nuove costruzioni o a ristrutturazioni rilevanti su insediamenti esistenti, l'utente è tenuto a separare nella propria rete interna le acque meteoriche dalle acque nere anche se lo scarico avviene in un tronco fognario unico di tipo misto. In tal caso le due tubazioni dovranno essere allacciate provvisoriamente in un solo punto.

8. Fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 4 marzo 1996 e s.m.i., qualora le acque reflue originate dagli insediamenti non possano confluire nella pubblica fognatura per caduta naturale, l'Utente dovrà predisporre idoneo impianto autonomo di sollevamento dei reflui provvisto di sistema antiriflusso. A valle del sollevamento, lo scarico dovrà immettersi nella fognatura pubblica per sola caduta, mediante la realizzazione di un apposito pozzetto di decompressione. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in azione in caso di mancato funzionamento.

9. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. si riserva la facoltà di applicare specifiche prescrizioni o concedere deroghe qualora vengano riscontrate particolari caratteristiche tecniche degli impianti.

10. Al fine di limitare il numero degli allacciamenti ai collettori consortili e/o collettori fognari principali laddove tecnicamente possibile, è fatto obbligo agli utenti civili di riunire le ramificazioni delle fognature private in un unico pozzetto di scarico e d'ispezione. Qualora ricorrano particolari circostanze (inesistenza di fognature comunali e/o di possibilità alternative), il CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà rilasciare apposita autorizzazione all'immissione diretta di detti scarichi domestici nei propri collettori preferibilmente mediante l'immissione degli stessi in idoneo pozzetto di scarico ed ispezione (punto di raccordo fissato da CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.). In questo caso CO.R.D.A.R. VALSESIA si riserva la facoltà di supervisionare i lavori al momento della loro esecuzione.

11. CO.R.D.A.R. VALSESIA può fissare un termine temporale ed altre modalità operative per eseguire l'allaccio ai collettori consortili o alla pubblica rete fognaria.

pag. 13 di 40



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

12. Nei Comuni non direttamente collegati al collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA o ad un sistema centralizzato di depurazione dotato almeno di un trattamento secondario, la società CO.R.D.A.R. VALSESIA può richiedere un pretrattamento depurativo prima dell'immissione in rete fognaria.

13. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA non ha responsabilità per gli inconvenienti o i danni risultanti da lavori eseguiti da terzi sugli impianti pubblici (riflussi di acqua o aria, interruzione di flusso, perturbazione nella circolazione dei veicoli e pedoni).

Art. 12 MANOMISSIONI DELL'ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA E MODIFICA DELLA NATURA DELLO SCARICO

1. CO.R.D.A.R. VALSESIA nel caso in cui accerti:

- a. manomissione o irregolare funzionamento delle apparecchiature di controllo e/o misurazione dello scarico o di eventuali apparecchiature di misurazione poste su fonti alternative di approvvigionamento;
- b. modificazione della natura e della qualità dello scarico;

intimerà, fatto salvo quant'altro stabilito per legge, l'Utente a non proseguire l'immissione dei reflui e inviterà a regolarizzare la situazione accertata entro il termine perentorio di 30 giorni.

2. Allorquando si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, il CO.R.D.A.R. VALSESIA provvede a comunicare all'Utente la necessità di regolarizzare la situazione e contestualmente a comunicare all'autorità competente l'accaduto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge.

3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni indicate nella diffida ovvero di reiterate violazioni, il CO.R.D.A.R. VALSESIA provvede ad effettuare d'ufficio l'intervento di ripristino addebitando il relativo costo all'Utente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge ed il risarcimento dei danni, anche indiretti, patiti o patendi dal CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A..

CAPO IV

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA PUBBLICA RETE FOGNARIA

ART. 13 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1. Le acque di scarico provenienti dai processi industriali e produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche qualitative e quantitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture di raccolta, trasferimento e depurazione.

2. Tali acque di scarico, aventi come recapito finale un collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA o una pubblica fognatura funzionalmente collegata al depuratore centralizzato di CO.R.D.A.R. VALSESIA di Serravalle Sesia, devono essere conformi alle norme di legge, ai limiti di accettabilità e alle prescrizioni rilasciate in sede autorizzativa.

pag. 14 di 40



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

3. I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque di qualsiasi natura prelevate allo scopo.

4. Le acque degli insediamenti industriali provenienti esclusivamente dai servizi igienici, mense, abitazioni e comunque da scarichi di tipo domestico o assimilabile, sono soggette alle norme di cui al Capo III, purché queste siano convogliate con collettori distinti da quelli dell'attività industriale.

ART. 14 DOMANDA DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI INDUSTRIALI ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA E/O AL COLLETTORE CO.R.D.A.R. VALSESIA

1. Analogamente agli insediamenti civili-domestici, le domande di allacciamento di scarichi industriali e/o di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne alla pubblica rete fognaria, devono essere presentate dai proprietari degli immobili in conformità al modello predisposto dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

2. L'autorizzazione all'allacciamento è richiesta al Gestore con le modalità del successivo comma 3. L'autorizzazione allo scarico (ora ricompresa nell'autorizzazione unica ambientale AUA) deve essere rilasciata al titolare dell'attività produttiva secondo le disposizioni del D.P.R. 13 aprile 2013 n. 59 e quanto previsto dal presente regolamento (vedi art. 16).

3. La domanda di autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura prevede la trasmissione dei seguenti elaborati:

- a) Corografia generale della zona (scala 1:2000), estesa ad un raggio di almeno 250 m dal punto di immissione, con l'indicazione del fabbricato interessato;
- b) planimetria in scala 1:200 o 1:500, riportante l'esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché tracciati delle tubazioni delle acque reflue con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista in fognatura o nel collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA;
- c) profilo della tubazione di collegamento alla pubblica fognatura (dai pozzetti di raccolta all'interno della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc...;
- d) particolari costruttivi in scala 1:50 dei previsti pozzetti di collegamento alla pubblica fognatura o al collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA e dell'ultimo pozzetto di ispezione munito di sifone e di apparecchiatura antiriflusso, all'interno della proprietà;
- e) ricevuta del pagamento a titolo di contributo per spese di istruttoria;
- f) copia del permesso di costruire o copia dell'autorizzazione o atto notorio circa la regolarità edificatoria dell'edificio per costruzioni anteriori al 1977 o copia della bolletta dell'acquedotto o del gas o dell'energia elettrica.;
- g) dichiarazione sostitutiva visura C.C.I.A.A. (in caso di società/impres).

ART. 15 PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

1. Ferme restando le disposizioni tecniche riguardanti gli allacciamenti di tipo domestico ed assimilabile, gli allacciamenti di tipo industriale dovranno rispettare le disposizioni del presente articolo.

2. L'insediamento deve essere dotato di un pozzetto di ispezione e campionamento terminale, ove poter accedere per il prelievo di campioni di acqua reflua da sottoporre ad analisi accessibile a tutti gli organi di controllo. Tale pozzetto è, di norma, ubicato all'interno dell'insediamento in prossimità del limite di proprietà, fatte salve eventuali altre prescrizioni imposte dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

pag. 15 di 40



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

3. Per i nuovi insediamenti gli scarichi non derivanti dalle linee di produzione, domestici o a questi assimilabili, devono, di norma, avere una linea di raccolta dei reflui distinta da quella che colletta i reflui industriali.
4. Per gli insediamenti in cui la separazione delle condotte di scarico di cui al precedente comma risulti per l'utente eccessivamente onerosa o tecnicamente difficoltosa, è consentita la miscelazione a condizione che il pozzetto di campionamento venga collocato a monte della miscelazione medesima.
5. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA si riserva la facoltà di applicare specifiche prescrizioni o concedere deroghe qualora vengano riscontrate particolari caratteristiche tecniche degli impianti.
6. Il Gestore ha facoltà di installare nel pozzetto di campionamento e di mantenere per il tempo che ritiene necessario, un proprio campionatore automatico per il prelievo di campioni di refluo a fini di controllo della qualità dell'acqua scaricata.

ART. 16 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA E IN COLLETTORI CONSORTILI

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ora ricompresa nell'autorizzazione unica ambientale (AUA), corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore, è presentata al SUAP territorialmente competente che la trasmette in modalità telematica all'autorità competente (Provincia) ed ai soggetti competenti in materia ambientale (gestori, Arpa, Asl, ecc.).
2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata in capo al titolare dell'attività da cui origina lo scarico, il quale assume gli obblighi e i diritti conseguenti.
3. L'autorizzazione di cui al presente paragrafo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente.
Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza (o secondo quanto diversamente indicato nella determina di autorizzazione unica ambientale), invia all'autorità competente (Provincia), tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui al comma 1. La tardiva richiesta di rinnovo potrebbe comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
4. Il titolare dell'autorizzazione, qualora vi sia una sospensione del ciclo produttivo, potrà richiedere all'autorità competente (Provincia), tramite SUAP, la motivata sospensione dell'autorizzazione senza che questa decada di diritto.
5. Le condizioni di accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura provenienti da insediamenti industriali possono richiedere l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione. Il titolare dello scarico è responsabile di tali impianti e ne assicura in ogni momento il corretto funzionamento a sua cura e spese nel rispetto delle normative vigenti. Gli impianti di pretrattamento devono risultare conformi alla documentazione tecnica allegata all'autorizzazione allo scarico. Nell'eventualità di disservizi degli impianti di pretrattamento per avaria e/o manutenzione straordinaria, il titolare dell'attività deve darne immediata comunicazione a CO.R.D.A.R. VALSESIA, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche di sospendere lo scarico per tutta la durata del disservizio.

pag. 16 di 40



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

6. Il titolare dello scarico è tenuto a segnalare con congruo anticipo all'autorità competente e a CO.R.D.A.R. VALSESIA le variazioni che possono modificare l'autorizzazione (modifica di posizione, quantità e qualità dello scarico, modifica agli impianti di pretrattamento, variazioni della titolarità dell'azienda, modifiche delle linee produttive, ecc.). Secondo il D.P.R. 59/2013, nel caso in cui l'autorità competente non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, il titolare dello scarico può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione. L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata è una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al titolare di presentare una nuova domanda di autorizzazione e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

7. Qualora se ne verifichi la necessità, il CO.R.D.A.R. VALSESIA può prescrivere, motivando la richiesta adeguatamente, l'installazione di adeguati strumenti per il campionamento in continuo degli scarichi connessi ai processi produttivi: tali strumenti, dovranno essere installati e posizionati, a cura e spese dell'Utente, sull'ultimo punto accessibile prima dell'innesto alla pubblica fognatura.

8. È vietato usare il proprio allacciamento per usi diversi da quello autorizzato (quali lo smaltimento occasionale di reflui di terzi e/o rifiuti) o effettuare scarichi di qualsiasi tipo in qualsiasi punto della fognatura diverso da quello autorizzato.

9. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA può richiedere al titolare dello scarico di acque reflue industriali di predisporre, a sua cura e spese, un idoneo sistema per la misura della quantità dello scarico, avente le caratteristiche indicate dal CO.R.D.A.R. stesso.

10. Gli strumenti di misura devono essere sigillabili ed accessibili da parte del personale all'uopo incaricato dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

11. L'Utente è responsabile del regolare funzionamento dello strumento ed è tenuto a segnalare, immediatamente, al CO.R.D.A.R. VALSESIA il mancato o anomalo funzionamento di detto strumento.

12. Qualora fossero rilevate inadempienze imputabili al titolare dello scarico, il CO.R.D.A.R. VALSESIA provvederà secondo quanto previsto dal contratto di utenza per lo scarico di acque reflue industriali stipulato tra le parti.

13. Qualora l'autorizzazione allo scarico venisse sospesa o revocata, l'Utente non potrà più scaricare i propri reflui fino all'ottenimento di una nuova autorizzazione.

ART. 17 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CHE RISPETTANO I LIMITI DELLA TABELLA 3) ALL.5 ALLA PARTE TERZA DEL D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

1. Gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale una pubblica fognatura o il collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA sono ammessi nel rispetto dei limiti fissati dalle Tabelle 3) e 5) dell'All.5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

2. Le attività di verifica e ispezione degli scarichi delle acque reflue industriali sono effettuate dal Gestore con personale all'uopo incaricato.

3. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ha facoltà di effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e alla definizione della tariffa di depurazione. Può accertare, in ogni momento, le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi; il titolare dello

pag. 17 di 40



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

ART. 18 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN DEROGA AI LIMITI DELLA TABELLA 3) ALL.5 ALLA PARTE TERZA DEL D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella medesima, il titolare dello scarico, sentito il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A., potrà avanzare richiesta di deroga ai limiti della tabella 3 allegato 5 alla Parte Terza del suddetto Decreto all'autorità competente tramite SUAP presentando apposita istanza di AUA. Le deroghe saranno assunte nel provvedimento autorizzativo rilasciato dagli enti preposti oltre che nel contratto stipulato con il CO.R.D.A.R. VALSESIA.

2. In caso di effettiva impossibilità di garantire il proprio servizio di depurazione, il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. potrà chiedere la riduzione del carico inquinante, concordando col titolare dell'insediamento un congruo termine per l'adeguamento degli impianti di trattamento privati dei suddetti scarichi. L'adeguamento degli impianti potrà essere oggetto di modifica sostanziale di AUA.

3. Nel caso venga ravvisato il superamento dei limiti concordati nel contratto di utenza, il Gestore applicherà il regime sanzionatorio e le penalità previste dallo stesso.

5. Le attività di verifica ed ispezione degli scarichi delle acque reflue industriali sono effettuate dal Gestore con personale all'uopo incaricato.

4. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ha facoltà di effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e alla definizione della tariffa di depurazione. Può accertare, in ogni momento, le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi; il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

ART. 19 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CON CONCENTRAZIONI DI INQUINANTI SUPERIORI A QUANTO PREVISTO DALLA TABELLA 5) DELL'ALL.5 ALLA PARTE TERZA DEL D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

1. Gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili in percentuali superiori a quanto previsto dalla tabella 5) dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non possono essere autorizzati e pertanto sono sempre vietati.

ART. 20 PROPRIETA' E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI AL COLLETTORE CO.R.D.A.R. VALSESIA

1. La costruzione delle opere necessarie per realizzare l'allacciamento è interamente a carico dei richiedenti e dovrà essere conforme al progetto autorizzato dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

2. Prima dell'inizio dei lavori di allacciamento il richiedente deve inviare al CO.R.D.A.R. VALSESIA apposita comunicazione, ottemperando alle prescrizioni richiestegli anche in corso d'opera.

3. La proprietà dei manufatti necessari all'allacciamento resta del richiedente.

pag. 18 di 40



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

4. Sono altresì a carico del richiedente la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni opera derivante dall'adempimento di successive disposizioni o prescrizioni richieste dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.
5. Il richiedente ha l'obbligo di consentire ed agevolare in qualsiasi momento l'attività ispettiva del personale incaricato dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.
6. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA, nell'ambito di circostanze eccezionali che determinano l'impossibilità di allaccio diretto al collettore, può valutare la possibilità di utilizzare tratti di rete preesistenti (in uso e non in uso) di soggetti privati confinanti con l'utente che ha richiesto l'allaccio alla rete fognaria, previa verifica di idoneità idraulica e consenso del soggetto privato proprietario del tratto interessato. In alternativa, il CO.R.D.A.R. Valsesia può provvedere alla posa di altra tubazione sul terreno del soggetto privato confinante, con costituzione di servitù di attraversamento, previo consenso dei soggetti interessati e riconoscimento di giusto indennizzo da corrispondere a cura del soggetto richiedente l'allaccio.

ART. 21 ESECUZIONE DEI CONTROLLI DI QUALITÀ E QUANTITÀ SUGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. Le verifiche sulla qualità degli scarichi industriali allacciati alla pubblica rete fognaria sono effettuate dal CO.R.D.A.R. VALSESIA in esecuzione di apposito programma, ferma restando la possibilità di altre ed ulteriori verifiche urgenti effettuabili in qualsiasi momento e/o circostanza.
2. Il programma di controllo viene formulato tenendo conto dell'indice di pericolosità e/o dei volumi delle acque scaricate e/o della variabilità dei dati controllati.
3. Sono possibili controlli periodici per accertare specificatamente i volumi scaricati.
4. Quando gli insediamenti sono dotati di prelievi idrici autonomi, le verifiche possono essere estese anche ai sistemi di misurazione.
5. I titolari degli scarichi sono tenuti a facilitare, in ogni modo possibile, le operazioni di controllo della quantità e della qualità dell'acqua prelevata e di quella scaricata, nonché della funzionalità delle reti fognarie interne alla proprietà.
6. Il titolare dello scarico ha l'obbligo di consentire ed agevolare in qualsiasi momento l'attività ispettiva del personale incaricato dal Gestore.

ART. 22 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI

1. Il personale del CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. incaricato del controllo deve sempre qualificarsi mediante esibizione della tessera di riconoscimento (o documento analogo), chiedendo immediatamente l'assistenza del titolare dello scarico (o di persona da esso incaricata) per poter accedere all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione delle acque reflue in pubblica fognatura.
2. Al personale incaricato del controllo dovrà essere consentito immediato accesso al punto di campionamento. In caso di indisponibilità e/o di prolungato ritardo (oltre 10 minuti), il fatto verrà segnalato nella relazione di sopralluogo e nell'eventuale verbale di prelievo.
3. Per tutta la durata della verifica, il titolare dello scarico (o la persona da questo incaricata) non deve mutare le condizioni operative ordinarie che danno luogo alla formazione degli scarichi.

pag. 19 di 40



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

4. Dopo aver preso visione dell'esistenza (o meno) di scarichi in corso e dopo aver effettuato l'eventuale campionamento, l'incaricato del CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. potrà procedere alla verifica dei flussi interni e dei processi che coinvolgono l'utilizzo dell'acqua; compilerà quindi il relativo verbale (in triplice copia), sul quale il titolare dello scarico potrà riportare le proprie dichiarazioni.
5. Copia del verbale, sottoscritto dai presenti al prelievo, viene rilasciata al titolare o suo delegato.

ART. 23 PRELIEVO DI CAMPIONI

1. I campionamenti vengono di norma effettuati secondo le modalità di prelievo definite dall'IRSA-CNR in accordo con quanto riportato al punto 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
2. La tipologia dello scarico verificato ed il tipo di campionamento adottato devono essere chiaramente indicati sul verbale di prelievo campioni.
3. Sul medesimo verbale deve altresì risultare la tipologia di campionamento da parte dell'operatore incaricato al prelievo e le metodologie di conservazione, la data, l'ora e il luogo di apertura dei campioni e di analisi, al fine di consentire la presenza dell'utente alle predette operazioni.
4. Qualunque tipo di incidente occorso ai campioni durante le fasi di trasporto e/o di deposito e/o di analisi sarà riportato su specifico rapporto.
5. Il campione opportunamente omogeneizzato, viene suddiviso in due contenitori individuati dalle lettere "X" e "Y", che vengono immediatamente sigillati e contrassegnati da etichetta numerata e firmata dagli Ispettori del CO.R.D.A.R. VALSESIA e dall'incaricato dell'insediamento presente al prelievo. Il contenitore contrassegnato dall'etichetta "Y" verrà trattenuto dall'Utente, con relativa copia verbale; quello contrassegnato dalla lettera "X" pure corredato della copia verbale verrà recapitato al laboratorio Analisi del CO.R.D.A.R. VALSESIA.
6. L'Utente potrà far analizzare a proprie spese il refluo contenuto nel contenitore contrassegnato dall'etichetta "Y", inviandolo presso un laboratorio chimico accreditato diverso rispetto al CO.R.D.A.R. VALSESIA entro il giorno lavorativo successivo a quello del campionamento e conservandolo in frigorifero a +4°C fino alla consegna al laboratorio.
7. Nel caso di prelievo di campioni conoscitivi (cioè non validi al fine della tariffazione), il CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà utilizzare metodologie di campionamento diverse, da definirsi caso per caso in funzione delle modalità di scarico, recapitando i contenitori dei campioni ad un proprio laboratorio con relativa copia del verbale. Le modalità di prelievo adottate dovranno essere comunque indicate sul verbale.
8. Al fine del calcolo della tariffa, fatte salve diverse definizioni contrattuali, verranno valutate solo le analisi svolte presso il laboratorio interno CO.R.D.A.R. (o, in casi di indisponibilità, presso laboratorio esterno accreditato, incaricato dal Gestore stesso) e le controanalisi fatte eseguire dagli Utenti presso laboratori ARPA, o altri laboratori accreditati, e, solo in caso di risultati sensibilmente difformi, si considererà la media tra i risultati analitici ottenuti dai due differenti laboratori.



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

ART. 24 CONTRATTO DI UTENZA PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. Il contratto di utenza deve essere sottoscritto dai titolari di scarichi di acque reflue industriali che intendono avvalersi del servizio di fognatura e depurazione offerto dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.
2. L'autorizzazione allo scarico (ora ricompresa nell'AUA) e l'autorizzazione all'allacciamento sono gli atti propedeutici alla stipula del contratto di utenza.
3. Nell'atto autorizzativo e nel contratto di utenza sono indicati i limiti di accettabilità non superabili nonché le condizioni tecniche e gestionali inderogabili.
4. Nel contratto di utenza sono altresì specificate le condizioni che regolano i rapporti tra il CO.R.D.A.R. VALSESIA e gli Utenti del servizio.
5. Il rilascio del Contratto di Utenza prevede un versamento per le spese di istruttoria.

ART. 25 INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. Il Contratto d'Utenza per lo scarico di acque reflue industriali ha decorrenza dalla data di stipula e la scadenza, salvo disdetta anticipata da parte dell'Utente, si allinea a quella dell'A.U.A..
2. L'eventuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico non comporta la conseguente sospensione automatica della validità del Contratto.
3. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, dovesse essere revocata all'Utente dall'Autorità competente l'Autorizzazione Unica Ambientale o l'Utente dovesse cessare l'attività che produce lo scarico - o affittare o cedere l'azienda (o il ramo d'azienda che produce lo scarico) nel caso in cui l'affittuario o il cessionario non proseguano l'attività che produce lo scarico, CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà recedere dal Contratto e richiedere all'Utente una penale pari a quanto fissato sullo stesso.

ART. 26 PARAMETRI CONTRATTUALI PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. Ai fini del calcolo della tariffa degli scarichi di acque reflue industriali, sono definiti i seguenti parametri contrattuali:
 - 1) la portata scaricata Q o volume annuo scaricato V;
 - 2) la concentrazione riscontrata di SST, COD, TTI (Tensioattivi Totali), N (azoto totale come N), P (fosforo totale), COLORE e METALLI (Cr, Ni, Cu, Zn, Fe, Cd, Mn, Pb);
 - 3) eventuali altri parametri introdotti nella formula di tariffazione.

ART. 27 TARIFFE E CANONI PER GLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. I canoni applicati agli scarichi di acque industriali sono determinati in modo che ciascun Utente contribuisca alla copertura del costo del servizio in modo proporzionale alla quantità e alla qualità dell'acqua effettivamente veicolata e depurata presso l'impianto centralizzato di CO.R.D.A.R. VALSESIA.

pag. 21 di 40



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

2. Il corrispettivo dovuto a CO.R.D.A.R. VALSESIA per lo scarico delle acque reflue industriali si compone di un importo fisso annuale e di un importo variabile annuale.

Ai fini della determinazione del corrispettivo, viene elaborato un calcolo virtuale della tariffa con il sistema tariffario previgente alla Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 – Delibera ATO2 n. 696 del 14/12/2018 che viene successivamente confrontato con la nuova articolazione definita dalla Delibera stessa.

Nei paragrafi successivi vengono dettagliate ed esplicitate le diverse componenti contemplate nei calcoli.

2.1 **Importo fisso tariffa previgente:** definito, in funzione della tabella sottoindicata, a seconda della tipologia di utenza (Utenze continuative/utenze saltuarie) e della portata di scarico impegnata:

UTENZE CON SCARICO IN COLLETTORE SISTEMATICO E CONTINUATIVO	UTENZE CON SCARICO IN COLLETTORE SALTUARIO E/O DI TIPO EMERGENZIALE	
	PORTATA (m ³ /h)	FISSO ANNUO
600,00 € ANNUI	FINO A 1	600,00 €
	DA 1 A 5	2.951,51 €
	DA 5 A 10	5.903,03 €
	DA 10 A 25	11.806,07 €
	OLTRE 25	14.757,88 €

2.2 **Importo fisso nuova tariffa (Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 - Delibera ATO2 n. 696 del 14/12/2018):** definito, in funzione della tabella sottoindicata.

QF	N. ANALISI*	FISSO ANNUO
QF1	0	40,00 €
QF2	1	200,00 €
QF3	2	600,00 €
QF4	3	800,00 €
QF5	4	1.000,00 €
QF6	Utenze emergenziali con portata <25m ³ /h	1.500,00 €
QF7	Utenze emergenziali con portata >25m ³ /h	6.500,00 €

* in tabella viene riportato il numero di analisi minimo ai sensi dell'art. 28.3 Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 che il Gestore è tenuto ad effettuare in base alla fascia volumetrica corrispondente, esse potranno essere integrate a discrezione del Gestore.

Tali oneri sono applicati alle tipologie di utenze sopra riportate sia in caso di scarico che di mancato scarico in ragione annua.

2.3 **Importo variabile tariffa previgente:** la tariffa variabile attribuita allo scarico di acque reflue industriali derivanti dal ciclo di produzione industriale è determinata annualmente considerando i seguenti parametri monetari:

- Veicolazione idraulica 0,33 euro / m³





CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

- Carico COD

Attività alimentari con COD/BOD5 ≤ 4	0,35	euro/ kg COD
Attività alimentari con COD/BOD5 > 4	0,48	euro/ kg COD
Altre attività	0,80	euro/ kg COD

Per COD si intende la "domanda chimica di ossigeno" e per BOD₅ "la richiesta biochimica di ossigeno" espressa in mg di O₂/l consumati in 5 giorni.

- Carico Tensioattivi

10,00 euro/ kg TT

Per TT si intende la concentrazione di tensioattivi totali espressa in mg/l.

- Carico Metalli

220,00 euro/kg metalli

Per "Carico Metalli" si intende la somma dei carichi di: cromo totale, nichel, rame, cadmio, zinco, ferro, manganese, piombo.

Si precisa che per le attività di produzione di sostanze alimentari verrà computato il "Carico Metalli" solo qualora dalle analisi del refluo si ravvisasse il superamento dei limiti di accettabilità di cui ai limiti da contratto relativamente ad uno o più elementi che definiscono il termine "Carico Metalli".

- Carico Colore

F · 0,10 euro / m³

Applicabile per valori di F > 1

Dove se X = diluizione minima di non percettibilità del colore con approssimazione 1:20

F = X / 40

L'importo variabile della tariffa previgente viene calcolato annualmente secondo la seguente formula, a seconda della tipologia di utenza:

per utenze alimentari con COD/BOD5 ≤ 4

$$t \text{ (euro / m}^3\text{)} = 0,33 + (K \cdot 0,35 \text{ (€Kg)} \cdot \text{COD (mg / l)} \cdot 10^{-3}) + \\ + (K \cdot 10,00 \text{ (€Kg)} \cdot \text{TT (mg / l)} \cdot 10^{-3}) + (K \cdot 0,10 \cdot F)$$

$$T \text{ (euro / anno)} = (Q \text{ (m}^3\text{ / anno)} \cdot t \text{ (euro / m}^3\text{)})$$

per utenze alimentari con COD/BOD5 > 4

$$t \text{ (euro / m}^3\text{)} = 0,33 + (K \cdot 0,48 \text{ (€Kg)} \cdot \text{COD (mg / l)} \cdot 10^{-3}) + \\ + (K \cdot 10,00 \text{ (€Kg)} \cdot \text{TT (mg / l)} \cdot 10^{-3}) + (K \cdot 0,10 \cdot F)$$

$$T \text{ (euro / anno)} = (Q \text{ (m}^3\text{ / anno)} \cdot t \text{ (euro / m}^3\text{)})$$

per utenze non alimentari ed altre attività

$$t \text{ (euro / m}^3\text{)} = 0,33 + (K \cdot 0,80 \text{ (€Kg)} \cdot \text{COD (mg / l)} \cdot 10^{-3}) + \\ + (K \cdot 10,00 \text{ (€Kg)} \cdot \text{TT (mg / l)} \cdot 10^{-3}) + (K \cdot 0,10 \cdot F)$$

$$T \text{ (euro / anno)} = (Q \text{ (m}^3\text{ / anno)} \cdot t \text{ (euro / m}^3\text{)})$$

Nelle formule precedenti si intende per:

- **Q** il volume complessivamente scaricato nel periodo di riferimento (es. anno, trimestre, etc.), l'unità di misura utilizzata è m³;

- **COD** la concentrazione media di COD calcolata utilizzando una o più analisi effettuate nel periodo di riferimento, l'unità di misura utilizzata è mg/l;





CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

- **TT** la concentrazione media di Tensioattivi totali calcolata utilizzando una o più analisi effettuate nel periodo di riferimento, l'unità di misura utilizzata è mg/l;
- **Metalli** somma delle concentrazioni medie di: cromo totale, nichel, rame, cadmio, zinco, ferro, manganese, piombo, calcolata utilizzando una o più analisi effettuate nel periodo di riferimento; l'unità di misura utilizzata è mg/l;
- **X** rapporto diluizione medio calcolato utilizzando una o più analisi effettuate nel periodo di riferimento;
- **K** coefficiente di penalizzazione: in seguito all'applicazione della nuova articolazione tariffaria, di cui alla Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017, il valore del coefficiente K risulta sempre uguale a 1, poiché si applica esclusivamente l'eventuale penalizzazione determinata con la nuova tariffa di cui ai punti successivi.

2.4 **Importo variabile nuova tariffa (Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 - Delibera ATO2 n. 696 del 14/12/2018):** la componente variabile della nuova tariffa attribuita allo scarico di acque reflue industriali derivanti dal ciclo di produzione industriale è determinata considerando le seguenti quote:

QC = QUOTA CAPACITA', legata alla capacità di depurazione impegnata per garantire il trattamento del refluo industriale (€/anno) ed è funzione dei limiti autorizzati per i parametri di seguito indicati:

$$QC = \{ [47\% \cdot COD_{aut} \text{ (mg/l)}] + [31\% \cdot SST_{aut} \text{ (mg/l)}] \} \cdot V_{aut} \text{ (m}^3) \cdot T_d \text{ capacità}$$

dove:

$$T_d \text{ capacità} = 0,000200 \text{ €/m}^3 \text{ (tariffa unitaria di capacità)}$$

COD_{aut} = rappresenta le concentrazioni del parametro rinvenibili negli atti autorizzati (mg/l)

SST_{aut} = rappresenta le concentrazioni del parametro rinvenibili negli atti autorizzati (mg/l)

V_{aut} = rappresenta il volume massimo autorizzato allo scarico calcolato moltiplicando il volume massimo giornaliero autorizzato (m³/giorno) per 365 giorni (m³).

QV = QUOTA VARIABILE, commisurata alla qualità del refluo scaricato:

$$QV = \alpha \cdot T_{f_{ind}} \cdot \max \left\{ 1 ; 0,47 \cdot \left[\frac{COD}{COD_{rif}} + 0,31 \cdot \frac{SST}{SST_{rif}} + 0,16 \cdot \frac{N}{N_{rif}} + 0,06 \cdot \frac{P}{P_{rif}} + 0,04 \cdot \left[\frac{COLORE}{COLORE_{rif}} + \frac{0,30 \cdot TTI}{TTI_{rif}} + 0,02 \cdot \frac{Cr}{Cr_{rif}} + 0,02 \cdot \frac{Ni}{Ni_{rif}} + 0,02 \cdot \frac{Cu}{Cu_{rif}} + 0,02 \cdot \frac{Zn}{Zn_{rif}} + 0,02 \cdot \frac{Fe}{Fe_{rif}} + 0,02 \cdot \frac{Cd}{Cd_{rif}} + \frac{Mn}{Mn_{rif}} + 0,02 \cdot \frac{Pb}{Pb_{rif}} \right] \right] \right\} \cdot T_{d_{ind}}$$

dove:

α = è il fattore moltiplicativo che può assumere valori compresi tra 1 (assenza di caratteristiche corrosive o incrostanti – acque reflue industriali derivanti dal ciclo di produzione industriale) e 1,5 (presenza massima di dette caratteristiche – acque reflue derivanti da processo biologico di depurazione). Nel caso di acque reflue industriali il coefficiente **α** è **posto pari a 1**.

$$T_{f_{ind}} = 0,193870 \text{ €/m}^3 \text{ (tariffa unitaria di fognatura)}$$

COD, SST, N, P, COLORE, TTI, Cr, Ni, Cu, Zn, Fe, Cd, Mn, Pb = concentrazioni degli inquinanti presenti



CO.R.D.A.R VALSESLIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

nello scarico (mg/l)

$T_{ind} = 0,178403 \text{ €/m}^3$ (tariffa unitaria di depurazione)

COD_{rif} , SST_{rif} , N_{rif} , P_{rif} , $COLORE_{rif}$, TTI_{rif} , Cr_{rif} , Ni_{rif} , Cu_{rif} , Zn_{rif} , Fe_{rif} , Cd_{rif} , Mn_{rif} , Pb_{rif} = concentrazioni degli inquinanti del refluo di riferimento (mg/l); il loro valore è pari ai limiti di scarico in corpo idrico superficiale per reflui industriali di cui alla Tabella 3, colonna "Scarico in acque superficiali", dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per aree sensibili.

P = PENALIZZAZIONE, in caso di superamenti dei limiti autorizzati, sia qualitativi che quantitativi, si applica come segue:

$P = \mu \cdot T_{ind} \cdot V_{sup}$
dove:

$$\begin{aligned} \mu = & \max \left\{ 0; \frac{COD - COD_{aut}}{COD_{aut}} \cdot 0,47 + \max \left\{ 0; \frac{SST - SST_{aut}}{SST_{aut}} \right\} \cdot 0,31 + \max \left\{ 0; \frac{N - N_{aut}}{N_{aut}} \right\} \cdot 0,16 + \max \left\{ 0; \frac{P - P_{aut}}{P_{aut}} \right\} \cdot 0,05 \right. \\ & + \max \left\{ 0; \frac{COLORE - COLORE_{aut}}{COLORE_{aut}} \right\} \cdot 0,04 + \max \left\{ 0; \frac{TTI - TTI_{aut}}{TTI_{aut}} \right\} \cdot 0,30 + \max \left\{ 0; \frac{Cr - Cr_{aut}}{Cr_{aut}} \right\} \cdot 0,02 \\ & + \max \left\{ 0; \frac{Ni - Ni_{aut}}{Ni_{aut}} \right\} \cdot 0,02 + \max \left\{ 0; \frac{Cu - Cu_{aut}}{Cu_{aut}} \right\} \cdot 0,02 + \max \left\{ 0; \frac{Zn - Zn_{aut}}{Zn_{aut}} \right\} \cdot 0,02 \\ & + \max \left\{ 0; \frac{Fe - Fe_{aut}}{Fe_{aut}} \right\} \cdot 0,02 + \max \left\{ 0; \frac{Cd - Cd_{aut}}{Cd_{aut}} \right\} \cdot 0,02 + \max \left\{ 0; \frac{Mn - Mn_{aut}}{Mn_{aut}} \right\} \cdot 0,02 \\ & \left. + \max \left\{ 0; \frac{Pb - Pb_{aut}}{Pb_{aut}} \right\} \cdot 0,02 + \max \left\{ 0; \frac{V - V_{aut}}{V_{aut}} \right\} \cdot 0,10 \right\} \end{aligned}$$

V_{sup} = è il volume rilevato durante il periodo di superamento dei limiti (compreso tra almeno due determinazioni oltre il limite consecutive)

$T_{ind} = 0,178403 \text{ €/m}^3$ (tariffa unitaria di depurazione)

L'applicazione della penalizzazione viene effettuata in seguito alla seconda determinazione analitica consecutiva di rilevamento del superamento delle concentrazioni autorizzate per ciascun parametro. La quota di penalizzazione viene applicata successivamente al confronto tra le due tariffe.

L'importo variabile della nuova tariffa viene calcolato annualmente secondo la seguente formula:

$$T_{VAR} (\text{€/anno}) = QC (\text{€/anno}) + QV (\text{€/m}^3) \times V (\text{m}^3/\text{anno}) + P (\text{€/anno})$$

dove

V = è il volume annuo scaricato dall'utente industriale espresso in metri cubi (m^3/anno).

ART. 28 VINCOLO SUI RICAVI

L'art. 21 della Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 dispone che la spesa annua di ciascun utente industriale, a parità di refluo scaricato (volume e caratteristiche qualitative), non può essere incrementata o decrementata di un valore superiore al 10% annuo rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente.

Confrontando gli importi ottenuti con le due differenti determinazioni tariffarie (previgente e nuova), come riportato all'art. 27 comma 2, viene pertanto applicato il vincolo sui ricavi.

pag. 25 di 40



CO.R.D.A.R. VALSESLIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

Tale metodo viene utilizzato analogamente per il calcolo tariffario delle acque reflue provenienti da processo produttivo e acque reflue provenienti da processo biologico di depurazione, di cui ai paragrafi precedenti.

ART. 29 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. Il Gestore richiederà all'Utente il pagamento della tariffa fissa annuale (art. 27 punto 2.2) e della quota capacità QC (art. 27 punto 2.4) in quattro rate con cadenza trimestrale.
2. Il Gestore richiederà all'Utente il pagamento della tariffa variabile annuale (art. 27 punto 2.4) con cadenza trimestrale e/o semestrale in relazione ai risultati delle analisi chimiche effettuate nel corso del trimestre /semestre e alla quantità di metri cubi di acque reflue scaricate nel collettore.

ART. 30 VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

La tariffa fissa e la tariffa variabile di cui ai precedenti punti saranno aggiornate dal Gestore in base agli aumenti stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico o da diversa Autorità preposta in futuro per legge. Nell'ipotesi in cui non dovessero essere più regolamentati per legge gli aumenti tariffari, la tariffa fissa e i parametri monetari per il calcolo della tariffa variabile verranno aggiornati annualmente dal Gestore nella misura del 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat.

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI NELLA PUBBLICA RETE FOGNARIA

ART. 31 SCARICO DI REFLUI INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE

1. Fermo restando tutto quanto espressamente indicato nei precedenti artt., e nel rispetto degli stessi, CO.R.D.A.R. VALSESIA consente agli utenti industriali, che abbiano conseguito l'autorizzazione allo scarico e/o l'AUA la veicolazione, tramite collettore o pubbliche reti fognarie funzionalmente ad esso collegate, dei reflui industriali derivanti da processi biologici di depurazione prodotti presso l'insediamento produttivo.

ART. 32 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLO SCARICO DI REFLUI INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE

1. L'Utente, in forza del contratto, è autorizzato ad immettere nel collettore acque reflue industriali derivanti da processi biologici di depurazione, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- l'Utente è tenuto a comunicare con un preavviso di almeno 24 ore e comunque nella giornata lavorativa precedente, l'immissione del refluo nel collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA. La comunicazione in questo caso deve avvenire con nota trasmessa a mezzo mail e telefonicamente ai responsabili tecnici di CO.R.D.A.R.. La nota deve contenere le seguenti informazioni:
 - data e ora dell'immissione dei reflui in collettore;
 - presumibile durata dell'immissione;

pag. 26 di 40



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

- portata che si intende immettere.

- A seguito del ricevimento della richiesta di autorizzazione, il personale incaricato, verificate le informazioni comunicate e condotte le verifiche tecniche necessarie, potrà concedere l'autorizzazione all'immissione dei reflui in collettore, comunicando all'Utente eventuali prescrizioni. La comunicazione potrà avvenire oralmente o per iscritto.
- Solo a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione, si potrà procedere con l'immissione dei reflui stessi. In questi casi le operazioni di immissione potranno essere presidiate da personale incaricato di CO.R.D.A.R. VALSESIA, che a suo insindacabile giudizio potrà effettuare in ogni momento sopralluoghi di verifica ed effettuare campionamenti del refluo immesso.

2. L'immissione dei reflui industriali derivanti da processi biologici potrà essere effettuata tramite una condotta di allacciamento dedicata, oppure sulla stessa normalmente utilizzata per veicolare le acque reflue industriali, sulla quale deve essere installato un apposito strumento di misura elettromagnetico del volume e della portata immessa. Nel caso in cui la tubazione utilizzata per lo scarico reflui industriali derivanti da processi biologici sia la stessa in cui vengono veicolate le acque reflue industriali, è necessario a tal fine redigere un apposito registro, anche informatico in base alle necessità, sul quale annotare tutti gli scarichi effettuati riportando giorno e ora di inizio scarico, volume di fango veicolato (sulla base di quanto misurato dal contatore), giorno e ora di fine scarico e firma del compilatore.

3. Il tenore di secco massimo autorizzato affinché il refluo sia considerato veicolabile in collettore CO.R.D.A.R. è pari al 4%; non sono accettabili scarichi di refluo con tenore di secco superiore al 4%. L'invio delle acque reflue industriali derivanti da processi biologici di depurazione al collettore CO.R.D.A.R. non deve avvenire, se possibile, in tempo di pioggia.

ART. 33 CONTROLLO DELLA VEICOLAZIONE DEL REFLUO DERIVANTE DA PROCESSO BIOLOGICO

1. L'immissione dei reflui provenienti da processi biologici di depurazione dovrà essere accompagnata dal prelievo di tre campioni omogenei e rappresentativi del refluo, effettuati all'inizio, a metà e a conclusione dello scarico. I prelievi dovranno essere eseguiti dal personale stesso della società. In ogni caso, il personale incaricato da CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà, a suo insindacabile giudizio, effettuare anch'esso i suddetti prelievi in ogni momento durante le operazioni di immissione del refluo nel collettore e l'Utente si impegna, a tal fine, a non ostacolare e a far accedere il personale CO.R.D.A.R. VALSESIA ai propri impianti.

2. All'inizio e al termine delle operazioni di immissione del refluo proveniente da processi biologici di depurazione nel collettore, dovrà essere eseguita la lettura del volume iniziale e del volume finale riportato dallo strumento di misura elettromagnetico dello scarico industriale. Il valore del volume complessivamente scaricato dovrà essere registrato dall'Utente. L'analisi effettuata sul campione medio composito sarà utilizzata ai fini del calcolo della tariffa secondo quanto riportato sul contratto di utenza.

3. L'Utente si impegna ad accettare quanto riportato sul resoconto analitico predisposto dal laboratorio acque reflue di CO.R.D.A.R. VALSESIA; eventuali verifiche congiunte saranno da effettuarsi previo accordo tra le parti ed in ottemperanza a quanto riportato sul presente Regolamento e s.m.i.. Al fine del calcolo della tariffa verranno valutate solo le analisi svolte presso il laboratorio interno CO.R.D.A.R. VALSESIA ed eventuali controanalisi fatte eseguire dall'Utente presso laboratori ARPA o altri laboratori esterni accreditati e, in caso di risultati analitici difforni, si considererà la media tra i risultati analitici ottenuti dai due differenti laboratori.

pag. 27 di 40



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

ART. 34 TARIFFE E CANONI PER GLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSO BIOLOGICO

1. Il corrispettivo dovuto a CO.R.D.A.R. VALSESIA per lo scarico delle acque reflue industriali derivanti da processi biologici si compone di un importo fisso annuale e di un importo variabile annuale.

2. Ai fini della determinazione del corrispettivo, viene elaborato un calcolo virtuale della tariffa con il sistema tariffario previgente alla Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 – Delibera ATO2 n. 696 del 14/12/2018 che viene successivamente confrontato con la nuova articolazione definita dalla Delibera stessa.

Nei paragrafi successivi vengono dettagliate ed esplicitate le diverse componenti contemplate nei calcoli.

2.1 **Importo fisso tariffa previgente:** definito, in funzione della tabella sottoindicata, a seconda della tipologia di utenza (Utenze continuative/utenze saltuarie) e della portata di scarico impegnata:

UTENZE CON SCARICO IN COLLETTORE SISTEMATICO E CONTINUATIVO	UTENZE CON SCARICO IN COLLETTORE SALTUARIO E/O DI TIPO EMERGENZIALE	
	PORTATA (m ³ /h)	FISSO ANNUO
600,00 € ANNUI	FINO A 1	600,00 €
	DA 1 A 5	2.951,51 €
	DA 5 A 10	5.903,03 €
	DA 10 A 25	11.806,07 €
	OLTRE 25	14.757,88 €

2.2 **Importo fisso nuova tariffa (Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 - Delibera ATO2 n. 696 del 14/12/2018):** definito, in funzione della tabella sotto indicata.

QF	N. ANALISI	FISSO ANNUO
QF1	0	40,00 €
QF2	1	200,00 €
QF3	2	600,00 €
QF4	3	800,00 €
QF5	4	1.000,00 €
QF6	Utenze emergenziali con portata <25m ³ /h	1.500,00 €
QF7	Utenze emergenziali con portata >25m ³ /h	6.500,00 €

Tali oneri sono applicati alle tipologie di utenze sopra riportate sia in caso di scarico che di mancato scarico in ragione annua.

Per utenze emergenziali dotate di entrambe le tipologie di scarico ovvero scarico da acque reflue derivanti da ciclo di produzione industriale e da processo biologico di depurazione, l'importo fisso è unico.

2.3 **Importo variabile tariffa previgente:** determinato annualmente considerando la somma delle due seguenti componenti tariffarie:

pag. 28 di 40



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

1) "componente liquida" = tariffa variabile attribuita allo scarico di acque reflue industriali derivanti dal ciclo di produzione industriale (t) così come determinata e calcolata all'articolo 27 punto 2.3;

2) "componente solida" = tariffa variabile (t') e basata sul calcolo del tenore di residuo secco ottenuto a 105°C.

L'importo variabile viene calcolato annualmente secondo la seguente formula:

$$t' \text{ (euro / m}^3\text{)} = 0,98 \text{ (euro/Kg secco)} \cdot \text{Residuo secco totale (\%)} \cdot 10$$

$$T \text{ (euro / anno)} = Q \text{ (m}^3 \text{ / ann)} \cdot (t \text{ (euro / m}^3\text{)} + t' \text{ (euro / m}^3\text{)})$$

2.4 Importo variabile nuova tariffa (Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 - Delibera ATO2 n. 696 del 14/12/2018): la componente variabile della nuova tariffa attribuita allo scarico di acque reflue industriali derivanti da processo biologico di depurazione è determinata considerando le seguenti quote:

QC = QUOTA CAPACITA', legata alla capacità di depurazione impegnata per garantire il trattamento del refluo industriale (€/anno) ed è funzione dei limiti autorizzati per i parametri di seguito indicati:

$$QC = \{ [47\% \cdot COD_{aut} \text{ (mg/l)}] + [31\% \cdot SST_{aut} \text{ (mg/l)}] \} \cdot V_{aut} \text{ (m}^3\text{)} \cdot T_{d \text{ capacità}}$$

dove:

$$T_{d \text{ capacità}} = 0,000200 \text{ €/m}^3 \text{ (tariffa unitaria di capacità)}$$

COD_{aut} = rappresenta le concentrazioni del parametro rinvenibili negli atti autorizzati (mg/l)

SST_{aut} = rappresenta le concentrazioni del parametro rinvenibili negli atti autorizzati (mg/l)

V_{aut} = rappresenta il volume massimo autorizzato allo scarico calcolato moltiplicando il volume massimo giornaliero autorizzato (m³/giorno) per 365 giorni (m³).

QV = QUOTA VARIABILE, commisurata alla qualità del refluo scaricato:

$$QV = \alpha \cdot T_{f_{ind}} \cdot \max \left\{ 1; 0,47 \cdot \left[\frac{COD}{COD_{TIR}} + 0,31 \cdot \frac{SST}{SST_{TIR}} + 0,16 \cdot \frac{N}{N_{TIR}} + 0,06 \cdot \frac{P}{P_{TIR}} + 0,04 \cdot \left[\frac{COLORE}{COLORE_{TIR}} + 0,30 \cdot \frac{TTI}{TTI_{TIR}} + 0,02 \cdot \frac{Cr}{Cr_{TIR}} + 0,02 \cdot \frac{Ni}{Ni_{TIR}} + 0,02 \cdot \frac{Cu}{Cu_{TIR}} + 0,02 \cdot \frac{Zn}{Zn_{TIR}} + 0,02 \cdot \frac{Fe}{Fe_{TIR}} + 0,02 \cdot \frac{Cd}{Cd_{TIR}} + 0,02 \cdot \frac{Mn}{Mn_{TIR}} + 0,02 \cdot \frac{Pb}{Pb_{TIR}} \right] \right\} \cdot T_{d_{ind}}$$

dove:

α = è il fattore moltiplicativo che può assumere valori compresi tra 1 (assenza di caratteristiche corrosive o incrostanti – acque reflue industriali derivanti dal ciclo di produzione industriale) e 1,5 (presenza massima di dette caratteristiche – acque reflue derivanti da processo biologico di depurazione). Nel caso di acque reflue industriali derivanti da processo biologico di depurazione il coefficiente **α** è **posto pari a 1,5**.

$$T_{f_{ind}} = 0,193870 \text{ €/m}^3 \text{ (tariffa unitaria di fognatura)}$$

COD, SST, N, P, COLORE, TTI, Cr, Ni, Cu, Zn, Fe, Cd, Mn, Pb = concentrazioni degli inquinanti presenti nello scarico (mg/l)

$$T_{d_{ind}} = 0,178403 \text{ €/m}^3 \text{ (tariffa unitaria di depurazione)}$$



CO.R.D.A.R. VALSESLIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

COD_{rif}, SST_{rif}, N_{rif}, P_{rif}, COLORE_{rif}, TTI_{rif}, Cr_{rif}, Ni_{rif}, Cu_{rif}, Zn_{rif}, Fe_{rif}, Cd_{rif}, Mn_{rif}, Pb_{rif} = concentrazioni degli inquinanti del refluo di riferimento (mg/l); il loro valore è pari ai limiti di scarico in corpo idrico superficiale per reflui industriali di cui alla Tabella 3, colonna "Scarico in acque superficiali", dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per aree sensibili.

P = PENALIZZAZIONE, in caso di superamenti dei limiti autorizzati, sia qualitativi che quantitativi, si applica come segue:

$$P = \mu \cdot Td_{ind} \cdot V_{sup}$$

dove:

$$\begin{aligned} \mu = & \max \left\{ 0; \frac{COD - COD_{aut}}{COD_{aut}} \right\} \cdot 0,47 + \max \left\{ 0; \frac{SST - SST_{aut}}{SST_{aut}} \right\} \cdot 0,31 + \max \left\{ 0; \frac{N - N_{aut}}{N_{aut}} \right\} \cdot 0,16 + \max \left\{ 0; \frac{P - P_{aut}}{P_{aut}} \right\} \cdot 0,05 \\ & + \max \left\{ 0; \frac{COLORE - COLORE_{aut}}{COLORE_{aut}} \right\} \cdot 0,04 + \max \left\{ 0; \frac{TTI - TTI_{aut}}{TTI_{aut}} \right\} \cdot 0,30 + \max \left\{ 0; \frac{Cr - Cr_{aut}}{Cr_{aut}} \right\} \cdot 0,02 \\ & + \max \left\{ 0; \frac{Ni - Ni_{aut}}{Ni_{aut}} \right\} \cdot 0,02 + \max \left\{ 0; \frac{Cu - Cu_{aut}}{Cu_{aut}} \right\} \cdot 0,02 + \max \left\{ 0; \frac{Zn - Zn_{aut}}{Zn_{aut}} \right\} \cdot 0,02 \\ & + \max \left\{ 0; \frac{Fe - Fe_{aut}}{Fe_{aut}} \right\} \cdot 0,02 + \max \left\{ 0; \frac{Cd - Cd_{aut}}{Cd_{aut}} \right\} \cdot 0,02 + \max \left\{ 0; \frac{Mn - Mn_{aut}}{Mn_{aut}} \right\} \cdot 0,02 \\ & + \max \left\{ 0; \frac{Pb - Pb_{aut}}{Pb_{aut}} \right\} \cdot 0,02 + \max \left\{ 0; \frac{V - V_{aut}}{V_{aut}} \right\} \cdot 0,10 \end{aligned}$$

V_{sup} = è il volume rilevato durante il periodo di superamento dei limiti (compreso tra almeno due determinazioni oltre il limite consecutive)

$$Td_{ind} = 0,178403 \text{ €/m}^3 \text{ (tariffa unitaria di depurazione)}$$

L'applicazione della penalizzazione viene effettuata in seguito alla seconda determinazione analitica consecutiva di rilevamento del superamento delle concentrazioni autorizzate per ciascun parametro. La quota di penalizzazione viene applicata successivamente al confronto tra le due tariffe.

L'importo variabile della nuova tariffa viene calcolato annualmente secondo la seguente formula:

$$T_{VAR} \text{ (€/anno)} = QC \text{ (€/anno)} + QV \text{ (€/m}^3) \times V \text{ (m}^3\text{/anno)} + P \text{ (€/anno)}$$

dove

V = è il volume annuo scaricato dall'utente industriale espresso in metri cubi (m³/anno).

ART. 35 VINCOLO SUI RICAVI

L'art. 21 della Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 dispone che la spesa annua di ciascun utente industriale, a parità di refluo scaricato (volume e caratteristiche qualitative), non può essere incrementata o decrementata di un valore superiore al 10% annuo rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente.

Confrontando gli importi ottenuti con le due differenti determinazioni tariffarie (previgente e nuova), come riportato all'art. 34 comma 2, viene pertanto applicato il vincolo sui ricavi.

Tale metodo viene utilizzato analogamente per il calcolo tariffario delle acque reflue provenienti da processo produttivo e acque reflue provenienti da processo biologico di depurazione, di cui ai paragrafi precedenti.



CO.R.D.A.R. VALSESLIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

ART. 36 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI

1. Il Gestore richiederà all'Utente il pagamento della tariffa fissa annuale (art. 34 punto 2.2) e della quota capacità QC (art. 34 punto 2.4) almeno in quattro rate con cadenza trimestrale.
2. Il Gestore richiederà all'Utente il pagamento della tariffa variabile annuale (art. 34 punto 2.4) con cadenza mensile in relazione ai risultati delle analisi chimiche effettuate nel corso del mese e alla quantità di metri cubi di acque reflue scaricate nel collettore.

ART. 37 VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI

La tariffa fissa e la tariffa variabile di cui ai precedenti punti saranno aggiornate dal Gestore in base agli aumenti stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico o da diversa Autorità preposta in futuro per legge. Nell'ipotesi in cui non dovessero essere più regolamentati per legge gli aumenti tariffari, la tariffa fissa e i parametri monetari per il calcolo della tariffa variabile verranno aggiornati annualmente dal Gestore nella misura del 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat.

DEPOSITO CAUZIONALE PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA PROCESSI BIOLOGICI

1. A garanzia del regolare pagamento dei servizi forniti dal Gestore all'Utente di cui al contratto d'Utenza e/o a copertura di eventuali danni causati dall'Utente e derivanti dal mancato rispetto delle norme del contratto, nonché derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento CO.R.D.A.R. VALSESIA e successive modifiche e integrazioni, del Regolamento ATO2 e successive modifiche e integrazioni, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., viene prestata dall'Utente apposita garanzia a prima richiesta scritta per l'importo massimo stabilito in contratto a mezzo fideiussione, emessa da Istituto Bancario di primaria importanza, o deposito cauzionale fruttifero di interessi .

Il calcolo viene effettuato ai sensi degli articoli 4 e 6 della delibera AEEGSI n. 86/2013 e dell'art. 68 del Regolamento d'Utenza per l'erogazione del Servizio Idrico integrato di A.T.O. n.2 Piemonte.

2. In caso di mancata consegna, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, del deposito cauzionale di cui al comma 1, CO.R.D.A.R. potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e richiedere all'Utente una penale.

3. In caso di mancato, anche parziale, pagamento delle fatture o delle note pro forma entro le scadenze previste dal Contratto e/o in caso di eventuali danni causati dall'Utente e derivanti dal mancato rispetto delle norme del Contratto, nonché derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento CO.R.D.A.R. e successive modifiche e integrazioni, del Regolamento ATO2 e successive modifiche e integrazioni, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, CO.R.D.A.R. potrà incamerare il deposito per l'importo dell'insolvenza.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, l'Utente, entro trenta giorni dall'incameramento, anche solo parziale, del deposito cauzionale da parte di CO.R.D.A.R., dovrà ricostituire la copertura, pena la risoluzione da parte di

pag. 31 di 40



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

CO.R.D.A.R. del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e la richiesta all'Utente di una penale.

PENALITA' E SANZIONI

ART. 38 RECESSO ANTICIPATO DEL CONTRATTO PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA PROCESSI BIOLOGICI

L'Utente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta a CO.R.D.A.R. VALSESIA a mezzo raccomandata a.r. da inviarsi con almeno sei mesi di preavviso. In tal caso, CO.R.D.A.R. potrà richiedere all'Utente una penale.

ART. 39 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto di utenza si potrà risolvere di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. per le ipotesi specificate nel contratto stesso.

ART. 40 SCARICHI VIETATI E RISARCIMENTO DANNI

1. L'Utente si impegna a rispettare i limiti di accettabilità qualitativi e quantitativi di cui al contratto, e a non effettuare lo scarico di acque reflue contenenti sostanze diverse da quelle indicate in contratto. L'Utente si impegna, altresì, a non scaricare soluzioni concentrate, sostanze infiammabili e/o esplosive, materiali inerti, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura (malte di cemento, oli, grassi, acque calde oltre 60°, ecc.), rifiuti solidi compresi quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana anche se trattati a mezzo di apparecchi trituratori che ne riducano la massa in particelle sottili.

2. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi domestici ed assimilabili, trattati mediante l'installazione di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari, che ne riducano la massa in particelle sottili. Tale installazione deve essere preventivamente autorizzata dal CO.R.D.A.R. VALSESIA che effettua la verifica tecnica degli impianti di depurazione e delle reti fognarie al fine della ammissione dello scarico in fognatura.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dal D.Lgs. 152/06, il superamento dei parametri contrattuali comporta l'applicazione dei provvedimenti indicati nell'allegato B del presente Regolamento.

L'eventuale mancato adempimento alle prescrizioni autorizzative di cui all'A.U.A. comporta la diffida all'utente con richiesta di ottemperanza alle prescrizioni stesse. In caso di reiterato mancato adempimento, CO.R.D.A.R. VALSESIA provvede alla comunicazione agli Enti interessati (SUAP, Provincia, ARPA, ATO) di sospensione o revoca del parere tecnico favorevole rilasciato in sede di A.U.A. da parte del gestore.

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE

ART. 41 SCARICHI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE

pag. 32 di 40



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne come definite all'art. 3 del presente Regolamento, possono essere immesse nella pubblica rete fognaria. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità previsti dalle norme di legge per gli scarichi in pubblica rete fognaria o prescritti in autorizzazione allo scarico in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto del presente regolamento.

2. I titolari delle attività elencate all'art. 7 del Regolamento Regionale D.P.G.R. 20.02.2006 n. 1/R come modificato dal D.P.G.R. 02.08.2006 n. 7/R, qualora optino per lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in pubblica fognatura, dovranno richiedere al Gestore l'allacciamento alla stessa e l'approvazione del Piano, corredando la richiesta con il piano di prevenzione e gestione previsto dal Regolamento Regionale suddetto.

3. La domanda di approvazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio dovrà essere inoltrata al CO.R.D.A.R. VALSESIA e dovrà contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del richiedente;
- veste giuridica del richiedente: proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante o concessionario della proprietà interessata, residenza o domicilio se diverso dalla residenza;
- codice fiscale del richiedente;
- indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento alla rete, via e numero civico;
- codice utenza del pubblico acquedotto se disponibile;
- altre specifiche integrazioni richieste dal Gestore.

4. Si dovrà allegare alla domanda quanto segue:

a) Piano di prevenzione e gestione contenente la seguente documentazione:

a.1) Corografia generale della zona (in scala 1:2000), estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione, con l'indicazione del fabbricato interessato;

a.2) Planimetria (in scala 1:200 o 1:500) e schemi grafici di dettaglio (in scala 1:50) riportanti:

- L'indicazione delle superfici scolanti con specificazione della relativa destinazione d'uso;
- L'indicazione delle ulteriori superfici sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- I tracciati delle reti interne di raccolta ed immissione in fognatura delle acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nella pubblica fognatura. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni destinate a convogliare le acque meteoriche ed il loro recapito finale;
- Profilo della/e tubazione/i di collegamento alla pubblica fognatura (dalle opere di stoccaggio e dagli impianti di trattamento all'interno della proprietà fino a quello di immissione, nonché dai pozzetti di raccolta all'interno della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, i punti di controllo dell'immissione, ecc.;
- Particolari costruttivi (in scala 1:50) delle eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio nonché dei sistemi ed impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle stesse;

a.3) Relazione tecnica che illustri:

- Le attività svolte nell'insediamento;
- Le principali caratteristiche delle superfici scolanti;
- La potenziale caratterizzazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- Il volume annuale e l'origine di approvvigionamento delle acque di lavaggio;

pag. 33 di 40



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

- Le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste;
- La valutazione del rendimento di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata;
- Le considerazioni tecniche che hanno portato all'individuazione dei sistemi di trattamento adottati;
- Le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nella pubblica fognatura;
- Gli elementi conoscitivi necessari ad una compiuta valutazione della situazione in atto o prevista, nonché delle soluzioni strutturali o di gestione adottate o che si intendono adottare nelle aree sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi siano rischi di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio

a.4) Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente:

- Frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti;
- Procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- Procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali;
- Modalità di formazione ed informazione del personale addetto.

b) Riferimento alla pratica di autorizzazione all'allacciamento.

c) Ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria dell'atto di approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio pari a € 120,00 oltre I.V.A.

5. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda CO.R.D.A.R. VALSESIA approverà il piano di prevenzione e gestione e contestualmente autorizzerà lo scarico. CO.R.D.A.R. VALSESIA ha facoltà di richiedere elementi integrativi alla domanda; in tali casi, il decorso dei termini si ritiene sospeso e riprende non appena gli stessi vengono acquisiti.

6. I distributori di carburante rientranti in un programma di chiusura e smantellamento a termini dell'art. 3 commi 1 e 2 del D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 come modificato dal D.Lgs. 8 settembre 1999 n. 346 o suddetti a chiusura e smantellamento programmati a seguito di verifica comunale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14/2004 in quanto giudicati incompatibili con i disposti di cui agli artt. 7 e 8 della D.G.R. 20 dicembre 2004 n. 57-14407, saranno comunque soggetti alla presentazione del piano di prevenzione e gestione.

7. Per gli impianti di cui al comma precedente il Gestore può, a sua discrezione, e previa verifica di compatibilità idraulica della rete fognaria e di processo legato al trattamento di depurazione finale, concedere una proroga non superiore ad anni due all'installazione di vasche di prima pioggia, autorizzando temporaneamente l'immissione in fognatura dell'intero volume di acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio senza separazione e trattamento delle acque di prima pioggia. Decorso i termini di proroga suddetti, qualora l'impianto non fosse nel frattempo stato ancora smantellato, il titolare dello stesso sarà comunque tenuto all'installazione dei sistemi di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia richiesti dal Gestore, pena la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

ART. 42 CALCOLO DELLA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

1. Ai sensi del Regolamento Regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R e s.m.i., CO.R.D.A.R. VALSESIA utilizza per il calcolo della tariffa di fognatura e depurazione per le acque di prima pioggia la seguente formula:

pag. 34 di 40



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

$$T = QF + (Cfd \times k \times A \times cp) \times [(Em \times S \times 0,005) + VL]$$

T = corrispettivo annuo da pagare da parte dell'utente in €

Calcolo del termine fisso

QF = quota fissa di accesso al servizio di fognatura e depurazione [40,00 €/anno per utenza] da adeguarsi in relazione agli aumenti di inflazione programmata.

Calcolo della tariffa

Cfd = tariffa di fognatura e depurazione (o somma delle due tariffe di fognatura e depurazione) per usi civili in €/m³, ai sensi della tariffazione del Servizio Idrico Integrato.

k = coefficiente relativo all'attività produttiva riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 2 del vigente Regolamento di fognatura e depurazione di A.T.O. n.2 Piemonte. La catalogazione delle attività è ripresa dall'Allegato 1 del D.Lgs. 59/05 integrato dalle attività previste dal D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R e s.m.i.

A = coefficiente relativo al tipo di pretrattamento, delle acque di prima pioggia, utilizzato dall'utente prima dello scarico in fognatura:

- Nessun tipo di separazione e pretrattamento delle acque di prima pioggia nei casi previsti dall'art. 21 commi 6 e 7 del presente regolamento A = 2
- Vasca di prima pioggia senza pretrattamento A = 1,5
- Vasca di prima pioggia con dissabbiatore A = 1,3
- Vasca di prima pioggia con dissabbiatore e separatore di olii e grassi A = 1,1
- Vasca di prima pioggia con dissabbiatore, separatore di olii e grassi e trattamento chimico fisico spinto (filtrazione su zeoliti, carboni attivi o altro, sistemi ad Ozono ecc.) o biologico A = 0,80

cp = coefficiente correttivo di piovosità (si basa sulla considerazione che in aree con piogge più frequenti le acque di prima pioggia avranno un carico inquinante minore).

A partire dal numero medio di giorni di pioggia all'anno, calcolato per ciascun Comune mediante metodologia di ragguagliamento partendo dai dati delle rete meteorologica regionale, si determina il valore di cp corrispondente individuato in Tabella 2 dell'Allegato 2 del vigente Regolamento di fognatura e depurazione di A.T.O. n.2 Piemonte.

Calcolo del termine volumetrico

Em = numero medio di eventi meteorici in un anno.

Si tratta del numero medio di eventi meteorici, come definiti dall'art. 6 comma 1 lettera d) del Regolamento regionale 1/R, calcolato per ciascun Comune mediante metodologia di ragguagliamento, partendo dai dati delle rete meteorologica regionale. La Tabella 2 dell'Allegato 2 del vigente Regolamento di fognatura e depurazione di A.T.O. n.2 Piemonte riporta il valore di Em per ciascun Comune dell'A.T.O. n.2 Piemonte

S = superficie scolante, come definita dall'art. 6 comma 1 lettera f) del Regolamento regionale 1/R, espressa in m², salvo che nei casi in cui si applica A=2, nei quali per superficie scolante s'intende l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, indipendentemente dalle attività che vi si svolgono, con la sola esclusione delle aree verdi.

VL = volume di acqua di lavaggio, come definita dall'art. 6 comma 1 lettera c) del Regolamento regionale 1/R, scaricata in un anno, espressa in m³. Il dato è quello dichiarato nel Piano di Prevenzione e Gestione di cui all'art. 10 ed allegato A del Regolamento regionale 1/R. Tale valore non verrà conteggiato nei casi in cui l'Utente, collegato all'acquedotto, paghi già il corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione in misura pari al 100% dei consumi d'acquedotto.

0,005 = altezza in metri del battente di acqua di prima pioggia come definito dall'art. 6 comma 1 lettera b) del Regolamento regionale 1/R,

2. In sintesi, ogni attività avrà il suo valore annuo da versare al Gestore in funzione di:

1. Comune di ubicazione

pag. 35 di 40



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

2. Tipo di attività
3. Superficie scolante
4. Volume di lavaggio
5. Tipo di trattamento effettuato

CAPO V

NORME E DISCIPLINA RELATIVA AI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI LIQUIDI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CO.R.D.A.R. VALSESIA DI SERRAVALLE SESIA

ART. 43 TIPOLOGIE DI RIFIUTI LIQUIDI CONFERIBILI

1. Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa di settore in merito all'accettazione di rifiuti come classificati dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., CO.R.D.A.R. VALSESIA può smaltire presso il proprio impianto di trattamento all'uopo autorizzato dall'autorità competente, entro il limite della effettiva potenzialità dello stesso, i rifiuti compatibili con il processo di depurazione.

2. Possono essere conferiti tramite autobotti /autocisterne/autospurghi per il trattamento presso l'impianto di depurazione in comune di Serravalle Sesia, i rifiuti classificabili con C.E.R. (codice europeo rifiuti) corrispondenti a quelli previsti dalla specifica Autorizzazione integrata Ambientale provinciale, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni di CO.R.D.A.R. VALSESIA più restrittive.

ART. 44 CONFERIMENTI DI RIFIUTI LIQUIDI PRESSO L'IMPIANTO DI CO.R.D.A.R. VALSESIA

Il conferimento dei rifiuti liquidi presso gli impianti CO.R.D.A.R. VALSESIA può essere effettuato unicamente da ditte in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano il trasporto dei rifiuti;
- 2) omologa del rifiuto liquido che si intende conferire;
- 3) contratto d'utenza con il CO.R.D.A.R. VALSESIA;
- 4) consenso rilasciato dal Responsabile del processo di depurazione.

Il contratto d'utenza, generalmente di durata annuale, potrà essere rilasciato al produttore del rifiuto, al trasportatore o all'intermediario, in funzione del soggetto richiedente. Il rinnovo del contratto dovrà avvenire solo in modo esplicito.

Il CO.R.D.A.R. VALSESIA può autorizzare il conferimento di rifiuti liquidi soltanto entro i limiti e per quanto consentito dalla capacità potenziale residua dell'impianto di depurazione.

PROCEDURA DI OMOLOGA

In base alle informazioni raccolte dal cliente (conferitore e/o produttore del rifiuto), CO.R.D.A.R. VALSESIA verifica la trattabilità del rifiuto in impianto di depurazione di tipo biologico, attraverso la valutazione di: codice CER, descrizione del rifiuto e del ciclo produttivo di origine, eventuale campione, caratteristiche chimiche e fisiche del rifiuto (secondo l'Allegato A del presente Regolamento), quantità da conferire, frequenza di conferimento.

Qualora la verifica di trattabilità di cui sopra abbia esito positivo, CO.R.D.A.R. VALSESIA avvierà la procedura di omologa, richiedendo al produttore la compilazione di una "Scheda di caratterizzazione del rifiuto", nella quale devono essere riportate le seguenti informazioni:

- IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO (Denominazione e ragione sociale della ditta; p.iva/codice fiscale; codice istat/ateco; ubicazione ed indirizzo dell'insediamento produttivo).

pag. 36 di 40



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

- CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (Attività svolta; elenco delle principali materie prime utilizzate nel ciclo produttivo).
- CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI PROVENIENZA DEL RIFIUTO (Descrizione dettagliata del processo produttivo origine del rifiuto; principali prodotti chimici utilizzati nel processo produttivo che origina il rifiuto; estremi dell'autorizzazione dell'impianto di gestione rifiuti; tipologia dell'impianto di depurazione e descrizione delle fasi principali).
- CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO (ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.):
 - indicazione del codice CER del rifiuto;
 - indicazione delle eventuali caratteristiche di pericolo;
 - indicazione degli estremi del rapporto di prova allegato alla scheda di caratterizzazione, il quale non dovrà essere più vecchio di 1 anno, dovrà riportare l'indicazione del codice CER, la valutazione della non pericolosità del rifiuto effettuata secondo la normativa vigente. L'analisi dovrà inoltre contenere le seguenti informazioni: indicazione del soggetto che ha effettuato il campionamento, denominazione del rifiuto e attribuzione del codice CER, misurazione di tutti i parametri utili alla classificazione del rifiuto e al suo successivo smaltimento in impianto di depurazione di tipo biologico.

È richiesta inoltre al produttore del rifiuto la compilazione di una "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" attestante la non pericolosità del rifiuto che verrà conferito presso l'impianto di depurazione.

La procedura di omologa e/o l'aggiornamento analitico devono essere ripetuti ogni qualvolta si renda necessaria una nuova caratterizzazione di base, ovvero:

- ogni 4 anni (durata massima omologa);
- alla necessità di una nuova caratterizzazione di base dovuta ad ogni variazione significativa del processo di origine dei rifiuti.

ART. 45 TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Il conferimento dei rifiuti liquidi presso l'impianto di depurazione deve essere effettuato in conformità alle procedure operative previste da CO.R.D.A.R. VALSESIA.

Di norma il conferimento dei rifiuti liquidi presso l'impianto di depurazione CO.R.D.A.R. VALSESIA può essere effettuato dalle ore 8.00 alle ore 17.00 di ciascun giorno feriale. Solo eccezionalmente nel caso di motivate esigenze, potrà essere consentita l'effettuazione del conferimento in orari o giornate diversi, previo specifico consenso del responsabile dell'impianto CO.R.D.A.R. VALSESIA.

Lo scarico del rifiuto può essere iniziato solo in seguito al campionamento e al consenso all'immissione nella sezione dell'impianto indicata dall'operatore.

Il personale CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà interrompere, in qualsiasi momento, tale operazione di immissione, qualora si verificassero:

- situazioni di pericolo per gli operatori presenti;
- non conformità del liquame scaricato a quanto autorizzato;
- possibile impatto negativo sul processo depurativo (inibizione) o sull'ambiente circostante (odori molesti, sversamenti accidentali, ecc....);
- problemi di funzionamento della sezione di immissione (intasamento, anomalie alle pompe, ecc.).

Al termine del conferimento, il trasportatore deve effettuare la pulizia della zona eventualmente sporcata durante lo scarico.



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PER I CONFERIMENTI DI RIFIUTI

Ogni carico di rifiuto liquido deve essere accompagnato da idoneo formulario o documento di trasporto ai sensi della normativa vigente. Il suddetto documento deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore/detentore dei rifiuti, controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore/detentore; delle altre tre copie, controfirmate e datate in arrivo in impianto, una viene lasciata al depuratore, mentre le altre due vengono restituite al trasportatore che deve provvedere a ritrasmetterne una al produttore.

CO.R.D.A.R. VALSESIA ha la facoltà di richiedere un'analisi e un campione preliminare.

CAMPIONAMENTI DEI RIFIUTI LIQUIDI

In occasione di ogni conferimento del rifiuto liquido omologato, prima di autorizzare lo scarico in impianto, CO.R.D.A.R. VALSESIA richiederà un campione del rifiuto liquido trasportato per le verifiche del caso; il prelievo sarà eseguito dal trasportatore, in presenza di un tecnico di CO.R.D.A.R. VALSESIA. L'automezzo dovrà essere dotato di idonei punti di prelievo per poter eseguire il campionamento in condizioni di sicurezza. Il relativo campione verrà identificato, riportando la data del prelievo, la tipologia del rifiuto liquido (codice CER) e il nome del produttore. Successivamente il campione sarà conservato in struttura refrigerata a + 4°C per il tempo necessario ad effettuare le analisi di controllo. Prima di consentire l'immissione nelle sezioni dell'impianto, parte del rifiuto prelevato potrà essere sottoposto ad immediata verifica del pH e/o della compatibilità. Il campione potrà anche essere sottoposto ad ulteriori verifiche analitiche presso laboratori esterni. Su richiesta del conferitore, verrà effettuato un secondo campione, ottenuto dalla suddivisione omogenea del primo, che dopo la piombatura ed etichettatura (con le stesse modalità di cui sopra), sarà consegnato al conferitore.

ART. 46 RESPONSABILITA' NEL CORSO DEI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI LIQUIDI

Il soggetto autorizzato al conferimento di rifiuti presso l'impianto di depurazione CO.R.D.A.R. VALSESIA è il solo responsabile della corrispondenza tra ciò che viene conferito e quanto è stato precedentemente autorizzato dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

ART. 47 CONTRATTI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Prima di procedere al conferimento dei rifiuti liquidi presso l'impianto di depurazione, il conferitore dovrà preliminarmente stipulare con il CO.R.D.A.R. VALSESIA apposito "Contratto", nel quale dovranno risultare almeno i seguenti elementi:

- 1) inizio e durata del contratto;
- 2) tipologia e quantità conferibili;
- 3) parametri di tariffazione ed eventuali altri oneri (costo dell'omologa, ecc...);
- 4) importo della cauzione e/o di altre garanzie;
- 5) prescrizioni varie (eventuali limiti di qualità, conseguenze per il superamento dei limiti, orario di scarico, ecc...).

Il contratto ha tipicamente validità annuale con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, salvo disdetta anticipata da parte dell'istituzionario o di CO.R.D.A.R. VALSESIA.

Le conseguenze del superamento dei limiti indicati in Allegato A, sono descritte nell'Allegato B "Conseguenze per il superamento dei limiti di accettabilità qualitativi".





CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

ART. 48 CONFERIMENTI VIETATI

1. E' vietato conferire rifiuti diversi da quelli indicati nell'omologa e oggetto del Contratto di smaltimento.
2. E' vietato conferire rifiuti che contengano:
 - a) sostanze diverse da quelle indicate all'Allegato 1;
 - b) soluzioni concentrate, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione CO.R.D.A.R. VALSESIA, in particolar modo, del comparto ossidativo biologico.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 49 RISARCIMENTO DEI DANNI

Ogni utente è tenuto a risarcire qualsiasi eventuale danno arrecato dal proprio scarico e/o conferimento per il mancato rispetto dei limiti di accettabilità, del contratto d'utenza e/o delle eventuali prescrizioni tecniche impartite da CO.R.D.A.R. VALSESIA.

ART. 50 ESECUZIONE FORZATA

Allorché le misure ordinate in applicazione del presente regolamento non siano eseguite, CO.R.D.A.R. VALSESIA può provvedere, dopo avviso, all'esecuzione d'ufficio di quanto ordinato, a spese dell'utente. CO.R.D.A.R. VALSESIA fissa in ogni caso l'ammontare da percepire e lo comunica all'utente.

ART. 51 INTERRUZIONI TEMPORANEE DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Qualora intervengano comprovate ragioni tecniche, CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà ridurre o sospendere il servizio di fognatura e/o depurazione temporaneamente, senza l'obbligo di risarcimento alcuno. Salvo in casi di forza maggiore, la riduzione/interruzione del servizio sarà preventivamente comunicata e possibilmente concordata, al fine di limitare i disagi/disservizi all'Utenza.

ART. 52 ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

Compete al Direttore del CO.R.D.A.R. VALSESIA dare attuazione, apportare modifiche non sostanziali del Regolamento e dei suoi allegati dandone successiva comunicazione al CdA.

ART 53 SOSTITUZIONE REGOLAMENTO PRECEDENTE

Le norme contenute nel presente regolamento annullano e sostituiscono quelle del regolamento di fognatura approvato precedentemente.

pag. 39 di 40



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

ALLEGATI

ALLEGATO A “Limiti di accettabilità acque reflue industriali e rifiuti liquidi”

ALLEGATO B “Conseguenze per il superamento dei limiti qualitativi contrattuali per lo scarico di acque reflue industriali”

ALLEGATO B “Conseguenze per il superamento dei limiti qualitativi contrattuali per lo smaltimento di rifiuti liquidi”

pag. 40 di 40



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000

ALLEGATO A

	PARAMETRO	unità di misura	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI RECAPITANTI IN PUBBLICA RETE FOGNARIA	RIFIUTI LIQUIDI
1	pH		5,5-9,5	4,5 –10,5
2	Temperatura	°C	30	40
3	Colore		non perc. con diluiz. 1:40	non perc. con diluiz. 1:160
4	Odore		non causare molestia	non causare molestia
5	materiali grossolani	%p	assenti	assenti
6	solidi sospesi	mg/l	200	80.000
7	BOD ₅	mg/l	250	50.000
8	COD	mg/l	500	150.000
9	Alluminio	mg/l	2	50
10	Arsenico	mg/l	0,5	0,5
11	Bario	mg/l	4	20
12	Boro	mg/l	4	4
13	Cadmio	mg/l	0,02	0,02
14	Cromo totale	mg/l	4	4
15	Cromo VI	mg/l	0,2	0,2
16	Ferro	mg/l	4	100
17	Manganese	mg/l	4	4
18	Mercurio	mg/l	0,005	0,005
19	Nichel	mg/l	4	4
20	Piombo	mg/l	0,3	0,3
21	Rame	mg/l	0,4	0,4
22	Selenio	mg/l	0,03	0,03
23	Stagno	mg/l	n.a.	10
23 bis	Composti organici dello stagno	µg/l	0,0015	0,02
24	Zinco	mg/l	1	1
25	Cianuri totali	mg/l	1	1
26	Cloro attivo libero	mg/l	0,3	0,3
27	Solfuri	mg/l	2	2
28	Solfiti	mg/l	2	20
29	Solfati	mg/l	1.000	5.000
30	Cloruri	mg/l	1.200	5.000
31	Fluoruri	mg/l	12	12
32	Fosforo totale	mg/l	10	60
33	Azoto ammoniacale	mg/l	30	3.000
34	Azoto nitroso	mg/l	0,6	6
35	Azoto nitrico	mg/l	30	60
35 bis	Azoto Totale (come N)	mg/l	54	-
36	Grassi e oli A. e V.	mg/l	40	5.000
37	Idrocarburi totali	mg/l	10	20
38	Fenoli	mg/l	1	10

	PARAMETRO	unità di misura	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI RECAPITANTI IN PUBBLICA RETE FOGNARIA	RIFIUTI LIQUIDI
39	Aldeidi	mg/l	2	2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4	0,4
41	Solventi organici azotati	mg/l	0,2	0,2
41 bis	Solventi organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)	mg/l	0,002	0,002
42	Tensioattivi totali	mg/l	4	80
43	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1	0,1
43 bis	Pesticidi fosforiti	mg/l	0,05	0,05
44	Pesticidi totali esclusi fosforati, tra cui:	mg/l	0,05	0,05
45	Aldrin	mg/l	0,01	0,01
46	Dieldrin	mg/l	0,01	0,01
47	Endrin	mg/l	0,002	0,002
48	Isodrin	mg/l	0,002	0,002
49	Solventi clorurati	mg/l	2	2
50	Escherichia coli	UFC 100ml	n.a.	n.a.
51	Saggio tossicità		max 80%	n.a.

n.a. = non applicabile

PARAMETRI INDEROGABILI: parametri per i quali non possono essere previsti limiti meno restrittivi (per acque reflue industriali rif. tabella 5 allegato V al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PARAMETRI DEROGABILI: parametri per i quali possono essere previsti limiti meno restrittivi

PARAMETRI CARATTERIZZANTI: parametri caratteristici del rifiuto

ALLEGATO B

<u>CONSEGUENZE PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI QUALITATIVI CONTRATTUALI PER LO SCARICO DI</u>		
<u>ACQUE REFLUE INDUSTRIALI</u>		
N°	TIPO DI VIOLAZIONE	CONSEGUENZE
1	1° superamento non grave* di parametri derogabili	Comunicazione all'Utente con richiesta di rientro nei limiti di accettabilità entro un termine che verrà comunicato da Co.r.d.a.r., comunque non superiore a 15 giorni, attestata da: → analisi effettuata da Laboratorio accreditato ISO 17025, con obbligo di comunicazione scritta a CO.R.D.A.R. di data e ora del campionamento, con preavviso minimo di 48 ore; → relazione tecnica che chiarisca le cause della non conformità e le azioni intraprese per il rientro nei limiti di accettabilità.
2	2° superamento consecutivo non grave* anche di uno solo degli stessi parametri derogabili di cui al punto 1	Comunicazione all'Utente con richiesta di rientro nei limiti di accettabilità entro un termine che verrà comunicato da Co.r.d.a.r., comunque non superiore a 10 giorni, attestata da: → analisi effettuata da Laboratorio accreditato ISO 17025, con obbligo di comunicazione scritta a CO.R.D.A.R. di data e ora del campionamento, con preavviso minimo di 48 ore; → relazione tecnica che chiarisca le cause della non conformità e le azioni intraprese per il rientro nei limiti di accettabilità.
3	3° superamento consecutivo non grave* anche di uno solo dei degli stessi parametri derogabili di cui al punto 1	Comunicazione all'Utente e agli Enti (Provincia e ARPA) di sospensione o revoca del parere tecnico favorevole del Gestore all'autorizzazione allo scarico (A.U.A. o A.I.A.) ed eventuale risoluzione del contratto d'utenza.

4	1° superamento di parametri inderogabili e/o 1° superamento grave* di parametri derogabili autorizzati	Comunicazione all'Utente e invio per conoscenza agli Enti (Provincia e ARPA), con richiesta di rientro nei limiti di accettabilità entro un termine che verrà comunicato da Co.r.d.a.r., comunque non superiore a 5 giorni lavorativi, attestata da: → analisi effettuata da Laboratorio accreditato ISO 17025, con comunicazione a CO.R.D.A.R. di data e ora del campionamento con preavviso minimo di 24 ore; → relazione tecnica che chiarisca le cause della non conformità e le azioni intraprese per il rientro nei limiti di accettabilità.
5	2° superamento consecutivo anche di uno solo degli stessi parametri di cui al punto 4	Comunicazione all'Utente e agli Enti (Provincia e ARPA) di sospensione o revoca del parere tecnico favorevole del Gestore all'autorizzazione allo scarico (A.U.A. o A.I.A.) ed eventuale risoluzione del contratto d'utenza.
6	Mancato adempimento alle prescrizioni del gestore del parere tecnico favorevole all'autorizzazione o alle prescrizioni di cui ai punti 1, 2 e 4	Comunicazione all'Utente e invio per conoscenza agli Enti (Provincia e ARPA), con richiesta di ottemperare alle prescrizioni entro un termine stabilito da Co.r.d.a.r.
7	Reiterato mancato adempimento alle prescrizioni di cui al punto 6	Comunicazione all'Utente e agli Enti (Provincia e ARPA) di sospensione o revoca del parere tecnico favorevole del Gestore all'autorizzazione allo scarico (A.U.A. o A.I.A.) ed eventuale risoluzione del contratto d'utenza.

** la gravità del superamento è valutata da CO.R.D.A.R. VALSESIA caso per caso, in funzione del parametro interessato e/o della sua concentrazione, della tipologia di attività che ha generato lo scarico e dei volumi annui scaricati dalla stessa.*

ALLEGATO B

CONSEGUENZE PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI QUALITATIVI CONTRATTUALI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI

N°	TIPO DI VIOLAZIONE	CONSEGUENZE
1	<p>1° superamento:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>entro il 200%</u> del limite consentito anche di uno solo e fino ad un massimo di otto, dei parametri qualitativi <u>derogabili</u> previsti dall'Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale); e/o- <u>oltre il 200%</u> del limite consentito anche di uno solo e fino ad un massimo di due, dei parametri qualitativi <u>derogabili</u> previsti dall'Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale).	Rientro da parte della Società nei limiti contrattuali di accettabilità entro il termine che verrà comunicato da Co.r.d.a.r.
2	<p>2° superamento consecutivo(*):</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>entro il 200%</u> del limite consentito anche di uno solo e fino ad un massimo di otto, dei parametri qualitativi <u>derogabili</u> previsti dall'Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale); e/o- <u>oltre il 200%</u> del limite consentito, anche di uno solo e fino ad un massimo di due, dei parametri qualitativi <u>derogabili</u> previsti dall'Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale).	Rientro da parte della Società nei limiti contrattuali di accettabilità entro il termine che verrà comunicato da Co.r.d.a.r., salva la possibilità da parte di Co.r.d.a.r. di valutare un'eventuale deroga richiesta dalla Società, con eventuale aumento della tariffa applicata da Co.r.d.a.r.

**CONSEGUENZE PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI
QUALITATIVI CONTRATTUALI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI**

N°	TIPO DI VIOLAZIONE	CONSEGUENZE
3	<p>3° superamento consecutivo^(*):</p> <p>- <u>entro il 200%</u> del limite consentito anche di uno solo e fino ad un massimo di otto, dei parametri qualitativi <u>derogabili</u> previsti dall'Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale); e/o</p> <p>- <u>oltre il 200%</u> del limite consentito, anche di uno solo e fino ad un massimo di due, dei parametri qualitativi <u>derogabili</u> previsti dall'Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale).</p>	<p>Rientro da parte della Società nei limiti contrattuali di accettabilità entro il termine che verrà comunicato da Co.r.d.a.r., salva la possibilità da parte di Co.r.d.a.r. di valutare un'eventuale deroga richiesta dalla Società, con eventuale aumento della tariffa applicata da Co.r.d.a.r.</p> <p>Co.r.d.a.r applicherà alla Società un sovrapprezzo con riferimento ai conferimenti già effettuati, calcolato sulla base delle analisi eseguite da Co.r.d.a.r. dalle quali è emerso il terzo superamento, quantificato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a- 1 €/t per ogni parametro la cui concentrazione supera il limite di accettabilità ma è inferiore \leq a 5 volte il limite stesso; b- 2 €/t per ogni parametro la cui concentrazione è superiore a 5 volte il limite di accettabilità ma è \leq a 10 volte il limite stesso; c- per una concentrazione superiore a 10 volte il limite di accettabilità, il sovrapprezzo sarà espresso come: $[\text{valore di parametro} \div (\text{valore limite} \times 10)] \times 2 \text{ €/t} = \text{€/t sovrapprezzo}$.

**CONSEGUENZE PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI
QUALITATIVI CONTRATTUALI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI**

N°	TIPO DI VIOLAZIONE	CONSEGUENZE
4	<p>4° superamento consecutivo^(*):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>entro il 200%</u> del limite consentito anche di uno solo e fino ad un massimo di otto, dei parametri qualitativi <u>derogabili</u> previsti dall'Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale); <li style="text-align: center;">e/o - <u>oltre il 200%</u> del limite consentito, anche di uno solo e fino ad un massimo di due, dei parametri qualitativi <u>derogabili</u> previsti dall'Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale). 	<p>Co.r.d.a.r. potrà risolvere ex art. 1456 c.c. il Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi per la parte riferibile al rifiuto oggetto di superamento.</p> <p>Co.r.d.a.r. applicherà alla società un sovrapprezzo con riferimento ai conferimenti già effettuati, calcolato sulla base delle analisi eseguite da Co.r.d.a.r. dalle quali è emerso il quarto superamento, quantificato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a- 1 €/t per ogni parametro la cui concentrazione supera il limite di accettabilità ma è inferiore \leq a 5 volte il limite stesso; b- 2 €/t per ogni parametro la cui concentrazione è superiore a 5 volte il limite di accettabilità ma è \leq a 10 volte il limite stesso; c- per una concentrazione superiore a 10 volte il limite di accettabilità, il sovrapprezzo sarà espresso come: $[\text{valore di parametro} \div (\text{valore limite} \times 10)] \times 2 \text{ €/t} = \text{€/t sovrapprezzo}$.
5	<p>Sin dal 1° superamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>contemporaneo oltre il 200%</u> di più di due parametri <u>derogabili</u> previsti dall'Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale); <li style="text-align: center;">e/o - di uno o più parametri <u>inderogabili</u> previsti dall'Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi; <li style="text-align: center;">e/o - entro il 200% del limite consentito di più di otto dei parametri qualitativi <u>derogabili</u> previsti dall'Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale); 	<p>Co.r.d.a.r. potrà disporre l'immediata sospensione dei conferimenti del rifiuto in oggetto; spiegazione scritta da parte della Società delle cause che hanno portato al superamento dei parametri e rientro entro 30 gg nei limiti contrattuali di accettabilità con analisi effettuata da laboratorio accreditato ISO 17025 Accredia. In caso di mancato rientro entro 30 gg, Co.r.d.a.r. potrà risolvere ex art. 1456 c.c. il Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi per la parte riferibile al rifiuto oggetto di superamento.</p> <p>Co.r.d.a.r. applicherà alla Società un sovrapprezzo con riferimento ai conferimenti già effettuati, calcolato per ogni parametro sulla base delle analisi eseguite da Co.r.d.a.r. dalle quali è emerso il superamento, quantificato come segue: $[\text{valore di parametro} \div (\text{valore limite} \times 10)] \times 2 \text{ €/t} = \text{€/t sovrapprezzo}$.</p>

**CONSEGUENZE PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI
QUALITATIVI CONTRATTUALI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI**

N°	TIPO DI VIOLAZIONE	CONSEGUENZE
6	Sin dal 1° superamento <u>entro il 20%</u> del limite consentito del parametro <u>Azoto Ammoniacale</u> .	<p>Rientro da parte della Società nei limiti contrattuali di accettabilità entro il termine che verrà comunicato da Co.r.d.a.r..</p> <p>Co.r.d.a.r. applicherà alla Società un sovrapprezzo con riferimento ai conferimenti già effettuati, calcolato sulla base delle analisi eseguite da Co.r.d.a.r. dalle quali è emerso il superamento, quantificato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 1 €/t per una concentrazione inferiore \leq al 10% del limite consentito; b) 2 €/t per una concentrazione superiore al 10% del limite consentito e inferiore \leq al 20% del limite consentito.
7	Sin dal 1° superamento <u>oltre il 20%</u> del limite consentito del parametro <u>Azoto Ammoniacale</u> .	<p>Co.r.d.a.r. potrà disporre l'immediata sospensione dei conferimenti del rifiuto in oggetto; spiegazione scritta da parte della Società delle cause che hanno portato al superamento dei parametri e rientro entro 30 gg nei limiti contrattuali di accettabilità con analisi effettuata da laboratorio accreditato ISO 17025 Accredia. In caso di mancato rientro entro 30 gg, Co.r.d.a.r. potrà risolvere ex art. 1456 c.c. il Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi per la parte riferibile al rifiuto oggetto di superamento.</p> <p>Co.r.d.a.r. applicherà alla Società un sovrapprezzo con riferimento ai conferimenti già effettuati, calcolato sulla base delle analisi eseguite da Co.r.d.a.r. dalle quali è emerso il superamento, quantificato come segue: $(\text{valore di parametro} \div \text{valore limite}) \times 4 \text{ €/t} = \text{€/t sovrapprezzo}$.</p>

NOTE:

(*) I superamenti s'intendono consecutivi anche se non riferiti ai medesimi parametri (ad esempio: se il primo superamento è riferito al parametro Zinco, il superamento, del conferimento successivo, del parametro Piombo è inteso come "secondo superamento consecutivo"). Nel presente contratto, i superamenti si intendono consecutivi anche se intervallati da un periodo di interruzione e/o sospensione dei conferimenti.